

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

PRESIDENZA E INTERNO (1°)

MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 1967

Presidenza del Presidente
SCHIAVONE

Intervengono il Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione Bertinelli e il sottosegretario di Stato per l'interno Gaspari.

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Norme generali sull'azione amministrativa** » (1424), d'iniziativa del deputato Lucifredi, approvato dalla Camera dei deputati.
(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione, accogliendo la proposta del presidente Schiavone, relatore, decide di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione del disegno di legge, per consentire ai suoi componenti un esame approfondito degli emendamenti che i senatori Gianquinto, Aimoni, Caruso, D'Angelosante, Fabiani e Petrone hanno presentato ai primi 36 articoli del provvedimento.

« **Autorizzazione al rilascio di copie degli atti mediante procedimenti di riproduzione fotostatica o meccanica** » (1293), d'iniziativa dei deputati Fortuna ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

« **Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme** » (2242).
(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei due disegni di legge, che vertono su analoga materia.

Il senatore Bonafini riferisce ampiamente sui due provvedimenti, di cui pone in rilievo l'importanza, sostenendo l'opportunità di prendere a base della discussione il disegno di legge d'iniziativa governativa, più completo ed organico di quello presentato dai deputati Fortuna ed altri.

Prendono quindi la parola i senatori Jodice e Luca De Luca, i quali, per motivi di principio, lamentano che (secondo una prassi ormai costante), le iniziative parlamentari vengano svuotate da successive iniziative governative, le quali riprendono, talvolta ampliandolo, l'oggetto delle precedenti; il senatore Gianquinto, poi, chiede al relatore e al rappresentante del Governo se vi siano — tra il disegno di legge n. 2242 e quello n. 1424, sull'azione amministrativa — connessioni e riferimenti tali da consigliare l'esame congiunto.

Dopo che il senatore Ajroldi ha replicato ai precedenti oratori e i senatori Sibille, Zampieri e Palumbo si sono dichiarati favorevoli a discutere il disegno di legge numero 2242, tenendo però presente anche il disegno di legge n. 1293, le cui norme di volta in volta potrebbero essere trasformate in emendamenti al testo presentato dal Governo, interviene nel dibattito il ministro Bertinelli, il quale fornisce alla Commissione notizie e schiarimenti.

Infine, si decide di assumere a base della discussione il disegno di legge di iniziativa governativa, mentre il provvedimento n. 1293 potrà eventualmente fornire materia di emendamenti.

Successivamente, i primi nove articoli del disegno di legge n. 2242 sono approvati senza modificazioni.

Sull'articolo 10 si svolge un'ampia discussione, nella quale intervengono il relatore Bonafini, i senatori Sibille, Preziosi, Ajroldi e Gianquinto, il presidente Schiavone ed il ministro Bertinelli. Infine l'articolo è approvato con una modificazione al primo comma proposta dal senatore Gianquinto, ai sensi della quale la buona condotta, l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti, ove richieste, sono accertate d'ufficio, presso gli uffici pubblici competenti, dall'Amministrazione che deve emettere il provvedimento.

Gli articoli 11, 12 e 14 sono approvati senza modificazioni, gli articoli 13 e 15 vengono emendati dal punto di vista formale e l'articolo 16 viene approvato con un emendamento proposto dal senatore Gianquinto, col quale si prevede che la legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute sia effettuata dal provveditore agli studi.

Sull'articolo 17 si apre un ampio dibattito al quale partecipano i senatori Gianquinto, Zampieri, Bisorì e Ajroldi, il relatore e il ministro Bertinelli. Al termine della discussione, il primo comma (su proposta del senatore Gianquinto, modificata poi secondo un suggerimento del senatore Ajroldi) è approvato nella seguente formulazione: « Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti a autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate dal Ministro competente, con successiva legalizzazione del Ministro degli affa-

ri esteri ». Su proposta del ministro Bertinelli, il penultimo comma dell'articolo è soppresso; l'articolo così modificato è approvato nel suo insieme.

Approvati quindi l'articolo 18 con modificazioni formali, l'articolo 19 in un nuovo testo suggerito dal ministro Bertinelli e l'articolo 29 con modificazioni di forma, la Commissione — dopo un dibattito al quale partecipano i senatori Gianquinto e Palumbo, il relatore, e il Ministro — decide di accantonare l'articolo 21, nonché l'articolo 23, ad esso collegato, per consentire alla Commissione finanze e tesoro di pronunciarsi sulla proposta di soppressione dell'articolo 21, avanzata dal senatore Gianquinto.

Gli articoli 22, 24 e 25, sono quindi approvati (con l'astensione dal voto su quest'ultimo articolo dichiarata dal senatore Gianquinto).

L'articolo 26 è invece accantonato, avendo il senatore Gianquinto chiesto alla Commissione un breve rinvio per consentirgli di approfondire lo studio della portata della norma.

Gli articoli 27 e 28 sono poi approvati.

Rimane quindi convenuto, in considerazione dell'urgenza del provvedimento, che la Commissione farà il possibile per concluderne l'iter nella seduta di domani.

« Proroga delle disposizioni sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di ospedalità dovute dai Comuni agli ospedali e alle cliniche universitarie » (2423).

(Discussione ed approvazione).

Il senatore de Michele riferisce ampiamente, in senso favorevole, sul disegno di legge. Quindi i senatori Aimoni (a nome del Gruppo comunista) Ajroldi e Giuliana Nenni si dichiarano anch'essi favorevoli al provvedimento.

Dopo un breve intervento del ministro Bertinelli i due articoli del disegno di legge sono approvati nel testo originario. Viene altresì approvato un terzo articolo, nel quale si dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il disegno di legge è quindi approvato nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 13,15.

GIUSTIZIA (2°)

MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 1967

Presidenza del Presidente

FENOALTEA

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Misasi.**La seduta ha inizio alle ore 11.*

IN SEDE REFERENTE

« Modifica della legge 4 gennaio 1963, n. 1, per la promozione dei magistrati d'appello » (2435), d'iniziativa del senatore Alessi.

(Esame).

Il relatore, senatore Poët, illustra brevemente la portata del provvedimento, chiarendo che esso ha lo scopo di eliminare una sperequazione riguardante i magistrati entrati in carriera nel ruolo collegiale; dopo avere affermato che il provvedimento si ispira a ragioni di giustizia, l'oratore si dichiara favorevole al suo accoglimento.

Il senatore Monni dichiara di consentire con le conclusioni del senatore Poët, ma svolge talune osservazioni sull'attuale formulazione dell'articolo unico; propone infine emendamenti, in connessione con le osservazioni fatte.

Dopo brevi interventi dei senatori Pace, Berlingieri e Morvidi, prende la parola il senatore Maris il quale, dopo avere ricordato che ogni nuova disposizione legislativa determina necessariamente una disciplina diversa per persone che si trovano in diverse condizioni, si dichiara contrario al disegno di legge, che non presenta carattere di generalità, ma riguarda esclusivamente un gruppo di persone.

Anche il senatore Kuntze si dichiara contrario al provvedimento; dopo avere rilevato che sarebbe auspicabile affrontare nel suo complesso la riforma dell'ordinamento giudiziario, l'oratore rileva che il progetto in esame costituisce una modifica parziale della cosiddetta « legge Breganze », la quale a sua volta rappresenta una modificazione parziale dell'ordinamento giudiziario.

Il senatore Pace si dichiara invece favorevole all'approvazione del provvedimento; la questione in esso affrontata, aggiunge l'ora-

tore, era stata sollevata durante la discussione della cosiddetta « legge Breganze » e lo stesso Ministro di grazia e giustizia ne aveva suggerito l'accantonamento perchè potesse essere esaminata in sede autonoma. A suo giudizio, i motivi di giustizia che hanno ispirato il senatore Alessi possono essere senz'altro condivisi e pertanto il disegno di legge merita l'approvazione della Commissione. L'oratore si associa tuttavia alle osservazioni di carattere formale sollevate dal senatore Monni.

Quest'ultimo, in relazione alle osservazioni dei senatori Maris e Kuntze, dichiara di condividere l'esigenza di carattere generale di procedere a riforme legislative organiche e ricorda di avere sollevato un'obiezione pregiudiziale di tale natura in sede di discussione della cosiddetta « legge Breganze »; tuttavia, prosegue l'oratore, non si può non riconoscere che il provvedimento in esame è una conseguenza logica della legge summenzionata.

Il sottosegretario Misasi rileva che il disegno di legge in esame non tende ad armonizzare il sistema per l'accesso alla Corte di cassazione con il vigente sistema per l'accesso alla Corte d'appello; sottolinea poi che il provvedimento — muovendosi all'interno dell'attuale sistema di scrutinio previsto per il passaggio dei magistrati in Cassazione (sistema stabilito dalla cosiddetta « legge Bosco ») — tende a porre in identica situazione, ai fini dello scrutinio stesso, i magistrati che hanno compiuto nove anni di anzianità nella Corte di appello e i magistrati che hanno compiuto complessivamente 26 anni di servizio in magistratura.

Il senatore Nicoletti, pur contrario in linea generale ad una legislazione di carattere frammentario, si dichiara favorevole all'approvazione del provvedimento, in quanto esso tende ad eliminare ingiuste sperequazioni.

Il senatore Gullo, dopo avere affermato che le richieste di gruppi particolari di magistrati non costituiscono un argomento decisivo in favore dell'approvazione del disegno di legge, afferma che è necessario legiferare con estrema prudenza, e si dichiara infine contrario all'accoglimento del provvedimento in esame.

Dopo un breve intervento del senatore Poët, che dichiara di rimettersi al giudizio

della Commissione, prende nuovamente la parola il sottosegretario Misasi. Dopo avere ribadito l'affermazione precedentemente svolta circa la finalità del disegno di legge, l'oratore dichiara che l'esigenza di legiferare in modo organico può, in speciali situazioni, essere disattesa; ma che anche in questi casi occorre che i provvedimenti — come è accaduto ad esempio per la cosiddetta « legge Breganze » — presentino carattere di generalità e non rispondano unicamente alle esigenze di gruppi particolari. La disposizione suggerita dal senatore Alessi potrebbe provocare — prosegue il rappresentante del Governo — uno sconvolgimento dei ruoli, violando diritti questi e creando pertanto ingiustizie forse altrettanto gravi di quelle che il provvedimento si propone di eliminare; l'articolo unico del disegno di legge, inoltre, pone sullo stesso piano, ai fini dello scrutinio, magistrati che hanno regolarmente svolto la loro carriera e magistrati che hanno invece subito, per mancanza di speciali meriti, per motivi disciplinari o per altri ragioni, ritardi nella progressione di carriera; e ciò appare altamente ingiusto. Dopo avere affermato che il problema andrebbe semmai riesaminato in sede di riforma organica dell'ordinamento giudiziario, il sottosegretario Misasi conclude il suo intervento dichiarandosi contrario all'approvazione del disegno di legge.

La Commissione infine autorizza il relatore Poët a presentare all'Assemblea una relazione contraria all'accoglimento del disegno di legge.

IN SEDE DELIBERANTE

« Nuove norme in materia di concorsi notarili »
(2183), d'iniziativa dei senatori Poët ed altri.
(Seguito della discussione ed approvazione).

La Commissione prosegue l'esame degli articoli.

All'articolo 3 vengono presentati numerosi emendamenti dai senatori Poët e Caroli; Pace; e dal rappresentante del Governo. Dopo ampia discussione, alla quale prendono parte il presidente Fenoaltea, il sottosegretario Misasi, il relatore, senatore Caroli, i senatori Poët, Maris, Pace e Kuntze, la Commissione approva una nuova formulazione delle lettere *b*) e *c*) suggerita dal rappresentante del Governo, del seguente tenore:

« *b*) il risultato dell'esame di concorso per la nomina, in ragione di 10 punti per il minimo di 210/300 e di un quarto di punto per ogni 2/300 in più;

c) il risultato del concorso per titoli, in ragione di 10 punti, con aumento di due punti per idoneità conseguita in precedente concorso per esami; ».

Su proposta del senatore Pace, la Commissione approva quindi l'inserimento di una nuova lettera *d*), del seguente tenore:

« *d*) l'avere ricoperto per almeno un triennio la carica di vice-pretore onorario, in ragione di mezzo punto; ».

La lettera *f*), che dopo l'approvazione dell'emendamento aggiuntivo del senatore Pace, diventa lettera *g*), viene approvata in una nuova formulazione, proposta dal rappresentante del Governo, del seguente tenore:

« *g*) l'insegnamento in materie giuridiche, economiche e finanziarie negli istituti scolastici pubblici o negli istituti assimilati, tenuto da coloro che abbiano conseguito la relativa abilitazione, in ragione di mezzo punto per ogni biennio continuativo, fino al massimo di tre punti; ».

La lettera *i*), che diviene lettera *l*), viene approvata — sempre su proposta del rappresentante del Governo — nella seguente nuova formulazione:

« *l*) la vincita di concorso a pubblico impiego per cui sia richiesta la laurea in giurisprudenza o l'abilitazione professionale per cui sia richiesta la stessa laurea, non cumulabili fra loro e semprechè non riferentisi ad esercizio o servizio già valutati a norma delle lettere *e*) ed *i*), in ragione di mezzo punto; ».

Infine, la lettera *n*), che diviene lettera *o*), viene approvata, su proposta del sottosegretario Misasi e del senatore Poët, nel seguente testo:

« *o*) l'operosità, l'attitudine, l'estimazione conseguita nell'esercizio delle funzioni e la condotta professionale, rilevabili prevalentemente da informazioni dei Consigli notarili distrettuali di provenienza ed anche con riferimento ai precedenti che non abbiano dato luogo al provvedimento di esclusione di cui all'articolo 5, fino a 3 punti ».

Infine, con le suddette modificazioni, l'articolo 3 è approvato nel suo insieme.

L'articolo 4 viene approvato nel testo originario.

Dopo interventi del Presidente Fenoaltea, del sottosegretario Misasi, del relatore e del senatore Kuntze, l'articolo 5 viene approvato nel seguente nuovo testo, suggerito dai senatori Poët e Caroli e dal senatore Kuntze:

« Non sono ammessi al concorso per trasferimento i notai ai quali, nei cinque anni precedenti la pubblicazione dell'avviso di concorso, sia stata inflitta condanna per delitto non colposo o sia stato inflitto provvedimento disciplinare di sospensione e di inabilitazione ».

Gli articoli 6, 7, 8, 9, e 10 sono approvati nel testo originario.

L'articolo 11 è accolto invece nella seguente nuova formulazione proposta dai senatori Poët e Caroli:

« Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 12 del regio decreto 14 luglio 1937, n. 1666, ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

« È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 8 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

« Per i primi due concorsi successivi all'entrata in vigore della presente legge, il limite di età di cui al primo comma dell'articolo 1 è aumentato a 40 anni per coloro che alla stessa data abbiano già compiuto la pratica notarile ».

L'articolo 12 è approvato nel testo originario. La Commissione approva quindi la intitolazione dei singoli articoli proposta dai senatori Poët e Caroli.

Infine il disegno di legge viene posto ai voti ed approvato nel suo complesso.

La seduta, sospesa alle ore 13,25, viene ripresa alle ore 17,15.

IN SEDE REFERENTE

« Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Gomez D'Ayala, per i reati di oltraggio continuato aggravato a pubblico ufficiale (articoli 81 capoverso e 341 primo e ultimo comma del Codice penale) e di istigazione a disobbedire alle leggi (articoli 415 del Codice penale) » (Doc. 24).

(Seguito e conclusione dell'esame).

Il relatore, senatore Ajroldi, facendo riferimento anche alla discussione svoltasi

in Commissione nella seduta del 29 aprile 1964, ricorda i fatti da cui trasse origine la richiesta di autorizzazione a procedere e propone che la Commissione respinga tale richiesta. Dopo un breve intervento del senatore Monni, che consente con le conclusioni del relatore, la Commissione autorizza il senatore Ajroldi a presentare all'Assemblea la relazione contraria alla concessione dell'autorizzazione a procedere.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il Presidente Fenoaltea, a questo punto, decide di porre in discussione il Doc. 57, data la presenza del senatore Roda, che dovrà successivamente allontanarsi per prendere parte ai lavori dell'Assemblea.

IN SEDE REFERENTE

« Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Roda, per i reati di vilipendio della Nazione italiana (articolo 291 del Codice penale) e di oltraggio aggravato a pubblico ufficiale (articolo 341, primo ed ultimo comma del Codice penale) » (Doc. 57).
(Esame).

Il relatore, senatore Monni, illustra gli eventi che dettero luogo alla richiesta di autorizzazione a procedere, sostenendo che la non rilevante entità dei fatti consiglia di decidere in senso contrario alla concessione dell'autorizzazione.

Il senatore Roda, dopo avere dichiarato di essere intervenuto ai lavori della Commissione con l'intenzione di prendere la parola prima della discussione sul Doc. 57, chiede formalmente che venga concessa l'autorizzazione a procedere nei suoi confronti perchè il fatto addebitatogli non ha carattere politico, non presentando connessione alcuna con le funzioni di componente del Parlamento; l'oratore afferma che non desidera sottrarsi al giudizio della Magistratura italiana, quale che possa essere il risultato del processo, e che a questa sua richiesta è spinto da ragioni soprattutto morali. Dichiarò infine di allontanarsi per non assistere alla discussione che si svolgerà sul Doc. 57.

Il senatore Kuntze afferma di essere fortemente perplesso; se non fosse intervenuta l'esplicita richiesta dell'interessato — pro-

segue l'oratore — egli non avrebbe avuto difficoltà ad accogliere la proposta del senatore Monni, mentre il desiderio espresso dal senatore Roda, di vedersi riconosciuto il diritto di essere giudicato dalla Magistratura lo spinge a modificare la sua opinione; dichiara comunque di rimettersi al giudizio della Commissione.

Dopo interventi del senatore Berlingieri (il quale condivide la proposta del relatore) e del senatore Pace (anch'egli contrario alla concessione dell'autorizzazione), il senatore Poët afferma che non si deve entrare nell'esame di merito dei fatti contestati, ma ci si deve limitare ad esaminare se sussista o meno la connessione di tali fatti con l'esercizio dell'attività parlamentare; a suo avviso pertanto, nel caso in esame, è opportuno accordare l'autorizzazione a procedere.

Il senatore Morvidi si dichiara favorevole alla concessione dell'autorizzazione a procedere, soprattutto perchè il senatore Roda — nell'interesse e per il prestigio del Parlamento — ha chiesto di essere sottoposto al giudizio della Magistratura.

Il senatore Nicoletti si dichiara d'accordo con le osservazioni svolte dal senatore Poët; il fatto addebitato al senatore Roda non ha — prosegue l'oratore — alcuna connessione con l'attività parlamentare e d'altronde l'interessato ha chiesto che venga concessa l'autorizzazione a procedere.

Il senatore Gramegna, dopo avere osservato che la norma costituzionale tende unicamente a salvaguardare i membri del Parlamento da persecuzioni di carattere politico, afferma che occorre rispettare la volontà dell'interessato, se questi chiede di comparire dinanzi al magistrato per dimostrare l'insussistenza dei fatti addebitatigli; e ciò anche nel caso in cui tali fatti dovessero presentare connessioni con l'attività politica.

Dopo un breve intervento del presidente Fenoaltea, il senatore Caroli afferma, tra l'altro, che, qualora venisse accolto il principio di aderire alla richiesta dell'interessato tendente alla concessione dell'autorizzazione a procedere, si verrebbe a porre in condizioni di disagio morale tutti coloro che tale richiesta non formulassero.

Il senatore Monni, replicando agli oratori intervenuti nel dibattito, dichiara anzitutto che la Commissione deve manifestare

il proprio parere indipendentemente dalla richiesta dell'interessato (pur apprezzandone, nel caso in esame, il movente morale); osserva poi che non è esatto affermare — come taluni oratori hanno fatto — che non vi sia alcuna connessione tra i fatti addebitati all'onorevole Roda e la sua qualità di membro del Parlamento; ribadisce pertanto la sua opinione contraria alla concessione dell'autorizzazione.

Dopo un breve intervento del senatore Morvidi, i senatori Kuntze e Nicoletti annunciano la loro astensione dal voto. Dopodichè la Commissione, accogliendo la proposta del senatore Monni, lo autorizza a presentare all'Assemblea la relazione contraria alla concessione dell'autorizzazione a procedere.

« Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro l'onorevole Almirante Giorgio, per il reato di vilipendio alle Assemblee legislative (articolo 290 del Codice penale) » (Doc. 66).
(Seguito e conclusione dell'esame).

Dopo che il presidente Fenoaltea ha brevemente ricordato la discussione svoltasi in Commissione nella seduta del 1° dicembre 1965, il relatore, senatore Caroli, ricorda i fatti dai quali ha tratto origine la richiesta in esame e ribadisce la sua opinione favorevole alla concessione. Dopo brevi interventi dei senatori Nicoletti e Monni, il senatore Pace si dichiara nettamente contrario alla concessione dell'autorizzazione, che riguarda un episodio chiaramente caratterizzato come atto politico. Dopodichè la Commissione autorizza il relatore a presentare all'Assemblea una relazione favorevole alla concessione dell'autorizzazione a procedere.

« Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Angrisani, per i reati di: a) diffamazione (articolo 595 capoverso primo del Codice penale; b) diffamazione (articolo 595, prima parte, capoverso secondo, del Codice penale) » (Doc. 39).
(Esame e rinvio).

Il relatore, senatore Poët, illustra alla Commissione i fatti che hanno provocato la richiesta di autorizzazione e — dopo avere ricordato che in connessione con questi pende dinanzi alla Camera dei deputati una domanda di autorizzazione a procedere contro un deputato — propone che l'esame sia rinviato, in attesa di conoscere l'orientamen-

to dell'altro ramo del Parlamento. D'altronde — conclude l'oratore — i fatti addebitati al senatore Angrisani sono coperti dal decreto di amnistia.

Dopo interventi del senatore Pace (favorevole al rinvio) e del senatore Gramegna (favorevole invece alla concessione dell'autorizzazione, che consentirà al magistrato di accertare la sussistenza della causa estintiva del reato), il senatore Monni fa riferimento alle recenti deliberazioni della Camera dei deputati, la quale ha restituito alla autorità giudiziaria un certo numero di fascicoli processuali relativi a richieste di autorizzazioni a procedere nei confronti di deputati, al fine di consentire alla stessa autorità giudiziaria di porre in essere gli adempimenti necessari per l'applicazione della amnistia. Il senatore Monni afferma che la procedura seguita dall'altro ramo del Parlamento è inaccettabile poichè la declaratoria di amnistia è un atto processuale che può essere compiuto solo quando il ramo del Parlamento al quale appartiene la persona cui sono addebitati i reati, abbia concesso l'autorizzazione a procedere. Per quanto riguarda il caso in esame, l'oratore si dichiara favorevole alla proposta di rinvio avanzata dal relatore.

Il presidente Fenoaltea si dichiara d'accordo con le osservazioni del senatore Monni circa la procedura seguita dalla Camera dei deputati ed afferma che il Parlamento deve limitarsi ad accertare se esistano o no le condizioni per la concessione dell'autorizzazione a procedere, non avendo nè il diritto nè la possibilità di accertare la sussistenza delle cause estintive del reato.

La Commissione infine accoglie la proposta di rinvio formulata dal relatore.

« Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Angrisani, per il reato di diffamazione con il mezzo della stampa (articolo 595 capoversi primo e secondo del Codice penale, in relazione all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 » (Doc. 40).
(Esame).

Dopo una breve esposizione del relatore, senatore Poët (contrario alla concessione), la Commissione autorizza la presentazione all'Assemblea di una relazione nel senso indicato dal relatore stesso.

« Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Angrisani, per i reati di ingiuria aggravata (articolo 594 del Codice penale) e di diffamazione aggravata (articolo 595 del Codice penale) » (Doc. 56).
(Esame).

Il relatore, senatore Poët, espone brevemente i fatti e si dichiara contrario alla concessione dell'autorizzazione. Dopo interventi dei senatori Pace, Maris e Kuntze, la Commissione accoglie la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 19,10.

ESTERI (3^a)

MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 1967

Presidenza del Vicepresidente
BATTINO VITTORELLI

Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Oliva.

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PROBLEMI DELL'EMIGRAZIONE

Il presidente Battino Vittorelli comunica che il senatore Gronchi ha fatto sapere che i tre sottocomitati in cui si articola la Sottocommissione, costituita in seno alle Commissioni riunite 3^a e 10^a per i problemi dell'emigrazione, saranno convocati entro la prima decade di novembre per prendere conoscenza della relazione predisposta dallo stesso senatore Gronchi, affinché si possa poi procedere, entro la fine del mese stesso, alla convocazione congiunta delle due Commissioni.

IN SEDE REFERENTE

« Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Lagos il 16 luglio 1966 e degli Atti connessi relativi all'Associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Nigeria » (2277).
(Esame).

Il senatore Moro riferisce ampiamente sul disegno di legge. Dopo avere ricordato che gli accordi internazionali e gli Atti connessi, relativi all'associazione tra la Comunità eco-

nomica europea e la Repubblica della Nigeria, costituiscono un'attuazione della « dichiarazione di intenzioni » emanata il 1° aprile 1963 dal Consiglio della Comunità economica europea in favore di un'apertura verso l'esterno della Comunità stessa, il relatore sottolinea che tale allargamento si verifica, in questo caso, nei confronti di uno Stato proveniente dall'area d'influenza britannica. Rileva poi che, per taluni prodotti « sensibili », si è dovuto adottare un sistema di contingenti — richiesti dagli altri Stati africani associati — cui corrispondono però talune limitate preferenze che la Nigeria accorda alle merci provenienti dai Paesi della CEE. L'oratore si sofferma inoltre sulle disposizioni istituzionali dell'Accordo, che prevede tra l'altro una « cooperazione » tra il Parlamento europeo e quello nigeriano, anche se questa formula non ha trovato applicazione a motivo dello scioglimento di quest'ultimo Parlamento; va peraltro considerato — prosegue il senatore Moro — che le recenti vicende politiche nigeriane non hanno determinato ripercussioni negative sulla situazione economica di quello Stato, che, anzi, l'anno scorso, ha registrato il pareggio nella bilancia dei pagamenti. Dopo avere fornito dati analitici sulle importazioni ed esportazioni della Nigeria, il relatore si sofferma su una polemica insorta in seno al Parlamento europeo riguardo alla procedura adottata per l'Accordo, stipulato dagli Stati singoli a fianco degli organi comunitari, mentre il Trattato di Roma richiede la stipulazione diretta da parte della Comunità; conclude esprimendo il voto che in futuro ciò non si ripeta, anche per il complicato meccanismo di ratifica che ne consegue.

Si apre quindi la discussione.

Il senatore Ferretti osserva che la relazione del senatore Moro si attaglia ad una situazione ormai passata; oggi lo stato delle cose è nettamente peggiorato, con conseguente pericolo per le nostre esportazioni; pertanto l'oratore raccomanda che nell'esecuzione del Trattato si adotti la massima prudenza finché la situazione nigeriana non appaia più tranquillizzante.

Il senatore Lussu lamenta il carattere burocratico ed ufficiale della relazione, priva, a suo avviso, di sufficienti ragguagli informativi sull'attuale situazione nigeriana, ed

esprime l'opinione che su tali questioni il Parlamento possa in futuro ascoltare anche l'ambasciatore italiano nel Paese di cui trattasi. Conclude auspicando che i Paesi democratici si impegnino in maggiori aiuti ai Paesi sottosviluppati, rinunciando alla corsa agli armamenti.

Il senatore Bartesaghi auspica che il Governo italiano faccia presente a quello della Repubblica federale tedesca che questo, continuando a rivendicare la rappresentanza di tutti i tedeschi nei trattati commerciali, inasprisce un motivo fondamentale di contrasto.

Il senatore Jannuzzi afferma che in questi Accordi non si può prescindere totalmente dalle situazioni politiche interne dei vari Stati, trattandosi di Accordi che hanno contenuto economico e politico insieme. Egli esprime altresì l'opinione che la consultazione del Parlamento europeo debba essere tempestiva e plenaria — e non avvenire semplicemente attraverso la Commissione competente — e che la ratifica debba procedere soltanto dal Parlamento della Comunità e non dai singoli Stati, perchè se uno di essi, per ipotesi, respingesse la Convenzione all'ultimo momento, si avrebbe la negazione del principio comunitario.

Dopo che il senatore Montini ha precisato che il Consiglio d'Europa è favorevole a questa Convenzione, prende la parola il sottosegretario Oliva.

Il rappresentante del Governo ricorda che l'Accordo fu siglato quando in Nigeria era già in funzione il Governo militare, e che in esso sono contenute clausole che autorizzano le parti contraenti ad adottare le necessarie misure cautelari in caso di gravi perturbamenti. Rileva inoltre che l'Accordo non impegna direttamente la responsabilità dei singoli operatori economici, ma offre un quadro di possibilità, da loro stessi sollecitato, osservando che, comunque, i loro interessi possono essere tutelati non solo in sede di ratifica dell'Accordo, ma permanentemente, nell'ambito della Comunità economica europea.

Il senatore Jannuzzi osserva che il Trattato di Roma risolve la questione, nel senso che occorre la ratifica degli Stati membri quando si tratti dell'ingresso di un altro Stato nella Comunità, mentre per l'associa-

zione, ai sensi dell'articolo 238, la ratifica non è richiesta, dovendosi in tale ipotesi fare ricorso alla procedura prevista dall'articolo 236 del Trattato stesso.

Dopo un rilievo del sottosegretario Oliva, il quale fa presente che la ratifica, nella fattispecie, è richiesta in quanto i rapporti intercorrono non solo tra la Comunità europea e la Nigeria, ma anche tra i singoli Stati ed il suddetto Paese (pur se tali Stati fanno parte della Comunità), il relatore Moro, replicando brevemente agli oratori intervenuti nel dibattito, osserva preliminarmente che, giudicando da lontano, si ha talvolta l'impressione che i Paesi africani si trovino in situazione di totale anarchia, situazione che di fatto non corrisponde poi alla realtà, come è documentato dalla constatazione che anche in momenti siffatti il volume degli scambi non subisce riduzioni. Chiarito, poi, che in Nigeria la tradizionale posizione di forza della Gran Bretagna, nell'ambito degli scambi commerciali è oggi di fatto quasi eguagliata dalla Comunità economica europea, il relatore conclude la sua replica invitando la Commissione a pronunciarsi a favore del provvedimento, che costituisce uno strumento positivo per il più rapido e fruttuoso evolversi degli scambi con la Nigeria.

A conclusione del dibattito, il Presidente ritiene opportuno puntualizzare alcune questioni di principio che assumono notevole importanza. In particolare, si sofferma sul problema sollevato in ordine ai tipi di accordi da stipulare con gli Stati africani, rilevando che quasi tutti i Paesi in via di sviluppo presentano spesso situazioni interne assai delicate e difficili, le quali postulano pertanto la scelta di un particolare tipo di accordo. Altro problema è quello dell'assetto interno della Nigeria, in ordine al quale sarebbe veramente importante che la Commissione potesse essere confortata da rapporti precisi ed analitici. Per quanto riguarda poi la forma spuria nella quale è stato realizzato l'accordo che è oggetto del provvedimento in discussione, il Presidente osserva che il problema è di ben più ampia portata, in quanto investe i poteri del Parlamento europeo e non tanto di quello attuale, quanto di un Parlamento che sia veramente rappresentativo dei singoli

Parlamenti nazionali e, come tale, delle forze politiche che di tali Parlamenti fanno parte.

Concludendo, il presidente Battino Vittorelli rivolge preghiera al relatore di dare più ampia trattazione, in sede di relazione scritta, ai vari problemi emersi nel dibattito, sia per la discussione in Assemblea, sia per creare la premessa di un ampio dibattito in argomento da tenersi in un'apposita riunione della Commissione esteri.

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Polonia, concluso a Varsavia il 25 marzo 1965 » (2295), approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame).

In assenza del senatore Stirati, riferisce il Presidente, sottolineando i vantaggi derivanti dall'Accordo in discussione e rilevando, in particolare, che la Polonia è stata uno dei primi Paesi dell'Europa a manifestare il desiderio di riprendere le tradizionali relazioni culturali con l'Italia, interrotte dalla guerra.

La Commissione autorizza quindi il senatore Battino Vittorelli a presentare la relazione all'Assemblea.

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba unita per evitare la doppia imposizione e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, concluso al Cairo il 26 marzo 1966 » (2413).

(Esame).

Riferisce il senatore Montini e la Commissione gli accorda mandato di fiducia per la presentazione della relazione.

« Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali conclusi a Copenaghen il 10 marzo 1966 tra l'Italia e la Danimarca: a) Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni; b) Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio » (2414).

(Esame).

Riferisce il senatore Jannuzzi, precisando che le due Convenzioni che formano oggetto del provvedimento seguono le linee ed i principi adottati nelle Convenzioni del genere intervenute con altri Stati e che hanno ottenuto la ratifica da parte del Parlamento.

Senza dibattito la Commissione accorda mandato di fiducia al senatore Jannuzzi per la presentazione della relazione all'Assemblea.

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e il Libano per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dalla navigazione marittima ed aerea, conclusa a Beirut il 9 giugno 1966 » (2415).

(Esame).

Dopo un'esposizione fatta dal senatore Montini, la Commissione lo autorizza a predisporre la relazione per l'Assemblea.

La seduta termina alle ore 11,50.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 1967

Presidenza del Presidente
CORNAGGIA MEDICI

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la difesa Guadalupi e Santero.

La seduta ha inizio alle ore 10,35.

IN SEDE REFERENTE

« Estensione ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati o trattenuti, reduci combattenti della guerra 1940-1945, delle provvidenze pensionistiche previste dalla legge 25 aprile 1957, n. 313 » (1251), d'iniziativa del senatore Palermo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il relatore, senatore Vallauri, ricorda i precedenti dell'esame del disegno di legge, più volte rinviato per la difficoltà di reperire i mezzi di copertura dell'onere.

Il senatore Vallauri ribadisce ancora una volta l'avviso che si tratta di un provvedimento improntato a squisiti fini di giustizia, per cui occorre compiere ogni sforzo per superare le difficoltà di ordine finanziario che si frappongono al suo ulteriore corso.

Il senatore Palermo, presentatore del disegno di legge, aderisce alle considerazioni del relatore e rivolge un caldo invito al rappresentante del Governo affinché sia modificato l'atteggiamento contrario del Governo

stesso e vengano reperiti i mezzi finanziari occorrenti.

Anche il senatore Angelilli si pronuncia a favore dell'ulteriore corso del disegno di legge.

Il sottosegretario Guadalupi afferma che la posizione del Governo è logica e coerente ed è fondata — per quanto concerne la copertura — sul rispetto del precetto costituzionale.

Dopo avere ricordato che il Governo ha riconosciuto trattarsi — per la categoria in questione — di una situazione non del tutto equa, l'onorevole Guadalupi dichiara che, peraltro, non è intervenuto nel frattempo alcun fatto nuovo, tale da consentire — nonostante ogni buona volontà — il superamento delle difficoltà esistenti per quanto concerne la copertura finanziaria.

Il Governo, pertanto — conclude il Sottosegretario di Stato — non può che ribadire l'avviso contrario in precedenza espresso.

Dopo ulteriori interventi del senatore Palermo (il quale esprime il convincimento che l'onere sia inferiore alla somma indicata di 300 milioni di lire), del relatore Vallauri (che svolge talune considerazioni sull'atteggiamento assunto dal Governo, nel corso del tempo, sul disegno di legge in esame), del sottosegretario Guadalupi (il quale afferma che vi è una manifestazione univoca del pensiero del Governo, da parte dei Sottosegretari di Stato per la difesa, anche se espressa in termini diversi) e del Presidente, la Commissione, accogliendo una proposta avanzata dal senatore Pelizzo, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge per vedere ancora una volta se sia possibile il reperimento dei necessari mezzi di copertura.

« Modifica dell'articolo 43, comma terzo, della legge 10 aprile 1954, n. 113, relativa allo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (563), d'iniziativa dei senatori Palermo ed altri.

(Seguito dell'esame).

Dopo brevi interventi del senatore Palermo e del sottosegretario Guadalupi, la Commissione decide di soprassedere all'ulteriore esame del disegno di legge, il cui contenuto è già incluso, in un più ampio contesto di norme, nel disegno di legge n. 2425, d'iniziativa governativa, approvato dalla

Commissione stessa in sede deliberante, nella seduta del 18 ottobre scorso.

Il senatore Palermo si riserva di ritirare il disegno di legge n. 563.

« **Modifica alle norme relative al trattamento economico dei capi operai del Ministero della difesa** » (2137), d'iniziativa del senatore Angelilli. (Esame e rinvio).

Dopo che il presidente Cornaggia Medici ha dato notizia del parere contrario della 5^a Commissione per difetto di copertura finanziaria, prende la parola il rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Guadalupi informa in via preliminare la Commissione che la materia del provvedimento in esame forma oggetto di altri due disegni di legge d'iniziativa parlamentare, presentati alla Camera (nn. 422 e 4083), il cui esame è in corso da tempo.

Il senatore Angelilli, proponente del disegno di legge, preso atto delle comunicazioni del Governo, invita la Commissione a voler procedere nell'esame del provvedimento, anche in presenza dell'avviso contrario espresso dalla 5^a Commissione.

Il senatore Giancane, dichiarandosi perfettamente d'accordo sul merito del provvedimento, si riserva di esporre i motivi dell'adesione del Gruppo socialista al disegno di legge. A sua volta il senatore Vallauri chiede al rappresentante del Governo taluni schiarimenti in merito ai pareri espressi dalla Commissione bilancio della Camera sui due menzionati provvedimenti.

Dopo che il sottosegretario Guadalupi ha fornito le notizie richieste, la Commissione rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge alla prossima seduta.

SULLE NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Il senatore Giancane chiede al rappresentante del Governo di voler dare notizie in merito all'argomento indicato in titolo.

Il sottosegretario Guadalupi dichiara che il 23 ottobre scorso il Ministro della difesa ha presentato al Consiglio dei ministri per l'approvazione uno schema di decreto

del Presidente della Repubblica, che reca le norme di attuazione della legge 8 novembre 1966, n. 1033.

Dopo lunghi studi e dopo che il Consiglio di Stato ha espresso il suo parere — precisa il Sottosegretario — si è pervenuti all'elaborazione del predetto schema, in base al quale sarà consentita, nella fase iniziale, a 100 giovani che ne abbiano i requisiti, la dispensa dal servizio militare per prestare servizio civile in Paesi in via di sviluppo.

SUL PROVVEDIMENTO CONCERNENTE LE SERVITÙ MILITARI

In merito alla richiesta avanzata dal senatore Roffi, nella passata seduta, per l'esame da parte della Commissione del disegno di legge n. 548, d'iniziativa dei senatori Vidali ed altri, concernente le servitù militari, il sottosegretario Guadalupi precisa che un provvedimento governativo su tale materia (n. 4200) è pendente dinanzi alla Commissione difesa della Camera dei deputati, per cui sembrerebbe quanto meno opportuno che il Senato attendesse la conclusione dell'*iter* presso l'altro ramo del Parlamento.

L'onorevole Guadalupi aggiunge che è stato chiesto, per il citato disegno di legge n. 4200, il deferimento alla Commissione in sede legislativa e che un comitato ristretto è stato incaricato di predisporre un testo coordinato con le parallele proposte di iniziativa parlamentare.

SUL PROVVEDIMENTO DI LEGGE IN FAVORE DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO TRATTENUTI IN SERVIZIO

Il sottosegretario Guadalupi, in aggiunta alle notizie fornite nella precedente seduta, precisa che un nuovo schema di disegno di legge è stato presentato di recente dal Ministero della difesa a quello del tesoro, in una formulazione che si ritiene soddisfi le esigenze da quest'ultimo Dicastero in precedenza prospettate.

Il Sottosegretario conclude affermando che si hanno fondatissime speranze che si giunga ad una conclusione positiva e rapida delle procedure in corso.

La seduta termina alle ore 11,45.

FINANZE E TESORO (5°)

MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 1967

Presidenza del Presidente

BERTONE

Intervengono il Ministro del tesoro Colombo ed il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Agrimi.

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

« Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per il 1966 » (2395).

(Seguito e conclusione dell'esame).

Prende la parola il Ministro del tesoro il quale, in ottemperanza all'impegno assunto nella seduta del 5 ottobre, illustra ampiamente la posizione del Governo sulle osservazioni e sui rilievi mossi dalla Corte dei conti circa la gestione del bilancio. L'oratore premette che tale esposizione sarà limitata agli aspetti di maggior rilievo della relazione della Corte, in quanto si tratta di avviare una prassi che dovrà poi essere consolidata in futuro.

Il primo punto affrontato dal Ministro del tesoro riguarda l'inutilità (asserita dalla Corte) dei conti dei residui allegati al bilancio di previsione, in quanto la situazione dei residui stessi risulta dal consuntivo che, in base alla « legge Curti », è presentato insieme al bilancio di previsione. A tal proposito, il Ministro osserva che la questione dovrà essere approfondita, pur facendo presente sin da ora che i conti dei residui allegati al bilancio di previsione introducono la non trascurabile distinzione tra residui propri e residui impropri.

L'oratore affronta quindi il rilievo formulato dalla Corte dei conti a proposito dell'articolo 1 della legge di bilancio, il quale autorizza l'accertamento e la riscossione delle imposte e tasse di ogni genere: la Corte ha rilevato che tale autorizzazione riguarda anche i tributi o le quote di tributi spettanti alle Regioni e che, pertanto, la norma dovrebbe essere modificata, dato che, procedendo in questo modo, si può giungere a in-

trodurre nel bilancio eccedenze formali e duplicazioni di entrata. L'onorevole Colombo fa presente che il sistema delineato nell'articolo 1 della legge di bilancio appare corretto, poichè la titolarità delle entrate in discussione appartiene allo Stato e non alle Regioni.

Il Ministro del tesoro viene successivamente a parlare del ricorso, nella gestione del bilancio, all'articolo 41 della legge di contabilità generale dello Stato, in base al quale il Governo può ricorrere, in determinate fattispecie, ad un apposito fondo per integrare stanziamenti destinati a spese fisse ed obbligatorie: la Corte dei conti rileva che il ricorso a questo strumento da parte del Governo ha assunto, sia pure in misura decrescente negli ultimi esercizi, un carattere patologico e chiede che di tale strumento si faccia un uso più limitato, escludendo in ogni caso che esso possa servire per spese riguardanti stipendi, pensioni ed ogni altro assegno fisso. A questo proposito, l'oratore osserva che, al momento dell'impostazione del bilancio, non è sempre possibile prevedere con precisione l'esistenza di cause che possano rendere necessario il ricorso all'articolo 41. Cita ad esempio quanto avviene per i rimborsi all'esportazione dell'IGE o di altre imposte indirette: tali rimborsi, infatti, dipendono dall'andamento delle esportazioni medesime. Inoltre, per quanto riguarda le spese per il personale, non si deve dimenticare che gli stanziamenti sono fatti in base a medie, le quali non consentono una esatta previsione delle somme effettivamente necessarie. Quindi, pur riconoscendo fondata l'istanza, che è alla base del rilievo della Corte, di una maggiore rispondenza tra le previsioni e le reali necessità della gestione, l'oratore manifesta perplessità circa la soluzione, dalla stessa Corte prospettata, di restringere la portata della facoltà consentita dal citato articolo 41.

Venendo a parlare della determinazione quantitativa, in sede di legge di bilancio, di alcune spese previste da leggi sostanziali di spesa pluriennale, il Ministro osserva che, se è da condividere il suggerimento della Corte dei conti di integrare tali norme sostanziali inserendovi il preciso rinvio alla legge di bilancio, tale rinvio è da considerarsi pienamente costituzionale, poichè la quan-

tificazione delle *tranches* annuali di spesa da parte della legge di bilancio non contrasta con il terzo comma dell'articolo 81 della Costituzione. Del resto, prosegue il Ministro, un bilancio che si limitasse esclusivamente alla trascrizione di spese previste da norme sostanziali, non consentirebbe una vera valutazione della politica del Governo; ne verrebbe, inoltre, accresciuta la già tanto criticata rigidità.

A questo punto, il senatore Bertoli rileva che la discrezionalità del Governo nell'iscrivere una determinata spesa in bilancio incide anche sui rapporti tra Governo e Parlamento, in quanto, nella prassi, quest'ultimo non ha la possibilità di modificare il bilancio. Il Ministro del tesoro replica all'interruzione rilevando che il bilancio, nella sua globalità, costituisce la massima espressione della politica del Governo e che, pertanto, una modifica di esso implicherebbe la sostituzione dell'indirizzo del Governo con un altro diverso, incidendo conseguentemente sul rapporto di fiducia tra i due organi costituzionali.

L'onorevole Colombo esamina quindi brevemente il rilievo della Corte dei conti riguardante il ricorso all'indebitamento per la copertura dei disavanzi delle Aziende autonome: egli dichiara in proposito che l'osservazione non opera sul piano della legittimità formale e che la linea criticata dalla Corte rientra nell'ambito di scelte di politica economica, che sono di esclusiva spettanza del Parlamento e del Governo.

Venendo successivamente a parlare della riduzione temporanea di spese a carico del singolo esercizio (cioè dell'iscrizione a bilancio di *tranches* annuali di spesa per importi inferiori a quelli previsti dalle leggi sostanziali) il Ministro del tesoro contesta le perplessità espresse dalla Corte dei conti riguardo ad alcuni di questi casi, ricordando che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 1 del 1966, ha ammesso la discrezionalità del Governo in questa materia, alla sola condizione che vi sia l'approvazione parlamentare; il che, prosegue l'oratore, appare giustificato in quanto la questione non investe la legittimità ma la sostanza politico-economica della impostazione e della gestione del bilancio.

Il ministro Colombo affronta quindi il tema delle variazioni di bilancio, respin-

gendo anzitutto il rilievo della Corte circa i prelievi dal fondo di riserva, prelievi che sono sempre stati disposti nel pieno rispetto dell'articolo 136 del Regolamento di contabilità e con provvedimenti registrati dalla Corte stessa, e riconoscendo invece fondato quello riguardante le variazioni disposte con legge ad esercizio già chiuso; a quest'ultimo proposito, l'oratore fa presente la difficoltà che il Governo incontra nel presentare le note di variazione prima di disporre di elementi di previsione sufficientemente sicuri circa l'andamento delle entrate; egli dichiara di ritenere che l'inconveniente sia difficilmente superabile e che anche il suggerimento della Corte dei conti, di stabilire con legge un termine per l'approvazione delle note di variazione, appare difficilmente praticabile.

Dopo avere accennato al problema dei residui attivi (a proposito del quale, rileva che i tempi di riscossione potranno essere certamente ridotti col miglioramento delle strutture della pubblica Amministrazione), nonché a quelli della gestione dell'entrata e dei sistemi di pagamento (che sono, rispettivamente, in fase di definizione legislativa e di studio) il Ministro affronta il tema concernente la possibilità di recuperare, mediante l'iscrizione a bilancio in esercizi successivi, spese previste da norme sostanziali ma non effettuate (o effettuate in misura minore) negli esercizi precedenti: tale possibilità è riaffermata dall'oratore, il quale contesta la fondatezza del rilievo mosso in proposito dalla Corte dei Conti.

Il Ministro viene successivamente a parlare degli accreditamenti, a proposito dei quali fornisce analitici dati riguardanti la rendicontazione presentata al controllo della Ragioneria generale dello Stato, delle ragioni regionali e provinciali. Da tali dati risulta che la rendicontazione è incompleta soltanto per gli esercizi 1965 e 1966: perciò la situazione, oltre a testimoniare dell'intensa attività svolta dagli organi di controllo, appare abbastanza soddisfacente, anche se ulteriori miglioramenti potranno essere conseguiti, per quanto riguarda il controllo, attraverso la meccanizzazione.

Il Ministro del tesoro tratta infine ampiamente il tema delle differenze che intercorrono fra consuntivo e preventivo: a tal

proposito, egli osserva che occorre anzitutto soffermarsi sul divario esistente tra previsioni iniziali e previsioni definitive; tale divario è determinato soprattutto dall'iscrizione in bilancio, nel corso dell'esercizio, di stanziamenti di spese previste da leggi la cui copertura è ottenuta con ricorso al credito; dalla emissione di buoni del tesoro novennali a parziale copertura del disavanzo previsto; dalle leggi di assestamento del bilancio; dalle variazioni alle previsioni di entrata e di spesa conseguenti ai versamenti effettuati per essere assegnati ai bilanci della spesa in relazione a particolari iscrizioni nei capitoli; dalle nuove spese recate da provvedimenti finanziari con il provento di inasprimenti fiscali successivi alla presentazione del bilancio; dallo slittamento, a norma della legge 27 febbraio 1955, n. 64, di oneri finanziati con disponibilità di precedenti esercizi; dal ricorso all'articolo 41, primo comma, della legge di contabilità. Dopo aver fornito dati analitici concernenti il divario tra previsioni iniziali e previsioni definitive per l'esercizio 1966, l'oratore osserva, a proposito delle differenze tra previsioni definitive e consuntivo, che esse sono determinate, per la spesa, dalle economie di bilancio, dall'acquisizione delle disponibilità destinate a finanziare provvedimenti di spesa non divenuti legge alla scadenza dell'esercizio, dalle eccedenze di spesa risultanti rispetto agli stanziamenti e, per l'entrata, dagli inasprimenti fiscali intervenuti nel corso dell'esercizio, nonché dalle maggiori entrate effettive rispetto a quelle previste. Il Ministro conclude il suo intervento rilevando che tale divario è da ricondursi alla tecnica del finanziamento della spesa, ovvero alla stessa dinamica del bilancio: questi motivi appaiono sufficientemente validi per sfatare l'opinione, da taluni sostenuta, di una certa mancanza di obiettività nella predisposizione del bilancio.

Prende quindi la parola il senatore Bonacina il quale, dopo aver dichiarato di condividere l'opinione del Governo circa la possibilità di quantificare, attraverso la legge di bilancio, le *tranches* di spesa previste da provvedimenti poliennali, osserva che in alcuni casi si registra anche la previsione, nella legge di bilancio, di spese che non sono autorizzate da alcuna legge sostanziale.

Egli chiede pertanto quale sia l'opinione del Governo su questo problema, anche se esso non è stato oggetto di specifico rilievo da parte della Corte dei conti. Il Ministro del tesoro si riserva di rispondere in Assemblea.

Prende successivamente la parola il senatore Artom, il quale rileva che la quantificazione della spesa attraverso il bilancio appare costituzionale e rappresenta una necessità organica del bilancio medesimo. Quanto al rilievo della Corte dei conti concernente l'illegittimità di un recupero di spese conseguente a riduzioni o a non iscrizione a bilancio di determinate *tranches* di spesa, il senatore Artom rileva che esso non appare fondato, in quanto, se non esistesse la possibilità di recupero, si giungerebbe a modificare, attraverso la legge di bilancio, la norma sostanziale.

Il senatore Fortunati, che interviene successivamente, osserva che, se è ammissibile che la legge di bilancio quantifichi determinate spese ovvero riduca le *tranches* previste da norme di spesa poliennali, è assolutamente necessario, per motivi di chiarezza, che all'atto della presentazione del bilancio le norme sostanziali vengano distinte da quelle formali. L'oratore contesta quindi la tesi secondo la quale sarebbe legittimo procedere, con la legge di bilancio, alla riduzione di determinate spese poliennali e non anche al loro aumento: la scelta tra le due alternative è di natura politica-economica e non può, a giudizio dell'oratore, essere assoggettata a giudizi di legittimità.

Prende successivamente la parola il senatore Martinelli, il quale esprime anzitutto un giudizio positivo sul complesso della relazione della Corte dei conti, pur non condividendone tutti i punti di vista. Venendo successivamente a parlare del ricorso all'articolo 41 della legge di contabilità da parte del Governo, il senatore Martinelli contesta l'opinione, adombrata nei rilievi della Corte dei conti, secondo la quale tale ricorso sarebbe dovuto ad una preordinata volontà di contenere gli stanziamenti per le spese fisse ed obbligatorie, in modo da limitare apparentemente il disavanzo, fidando sulle possibilità d'integrazione concesse appunto dall'articolo 41.

Affrontando il tema della copertura dei disavanzi delle Aziende autonome, l'oratore rileva che il ricorso all'indebitamento può essere certamente criticato, ma esclusivamente sul piano dell'opportunità economica, e non anche su quello della legittimità: egli chiede quindi al relatore di accennare esplicitamente, nella sua relazione per l'Assemblea, ai punti da lui trattati. Dopo avere rilevato che la Commissione sembra manifestare un certo accordo sulla possibilità di conferire il valore di autorizzazione al Governo alle norme sostanziali di spesa poliennali (e quindi nel riconoscere al Governo stesso una certa discrezionalità circa la iscrizione delle *tranches* in bilancio), il senatore Martinelli osserva che sarebbe opportuno procedere con maggiore cautela nella previsione delle spese future. Conclude quindi il suo intervento (dopo un breve accenno al problema degli accreditamenti, che non sembra avere rilievo politico), osservando che la gestione del bilancio viene progressivamente migliorando e che gli organi ad essa preposti stanno adeguandosi alle esigenze attuali.

Interviene quindi brevemente il senatore Pecoraro, il quale contesta l'opinione espressa dal senatore Fortunati, osservando che, a suo giudizio, è giusto considerare legittime soltanto le riduzioni di spesa operate con la legge di bilancio rispetto alle norme sostanziali, in quanto il sistema finanziario italiano tende a favorire l'equilibrio del bilancio.

Segue un ampio intervento del senatore Maccarrone.

Innanzitutto, l'oratore prende atto con soddisfazione che il Governo ha instaurato la prassi di prendere posizione sui rilievi della Corte dei conti, anche se ritiene che la esposizione del Ministro avrebbe dovuto estendersi ai rilievi concernenti la gestione delle singole amministrazioni, o, quanto meno, a quelli più frequentemente ricorrenti. A tal proposito, l'oratore osserva che il Ministro non ha toccato nè il tema delle gestioni fuori bilancio (che appare fondamentale), nè quello degli incarichi a persone estranee alla pubblica Amministrazione, incarichi che possono essere anche necessari, ma che debbono in ogni caso essere coordinati.

Il senatore Maccarrone critica quindi la lentezza con la quale si procede sia alla liquidazione degli enti superflui sia alla estensione del controllo della Corte dei conti agli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria. A proposito dell'articolo 41 della legge di contabilità, l'oratore rileva che, indipendentemente dal fatto che il Governo si sia avvalso legittimamente di questo strumento, esso dovrebbe essere adeguato alla Costituzione, in quanto i casi in cui vi si fa ricorso dovrebbero dar luogo a note di variazione. Su questo argomento l'oratore dichiara di concordare con la tesi prospettata dalla Corte dei conti, secondo la quale lo strumento in discussione dovrebbe essere usato con maggiore cautela.

Il senatore Maccarrone affronta quindi il tema del collegamento tra norme sostanziali di spesa e legge di bilancio, osservando in proposito che la discrezionalità del Governo circa la iscrizione delle *tranches* annuali pone in difficoltà il Parlamento, sia dal punto di vista della chiarezza del bilancio, sia da quello della possibilità di modificarlo. Conclude chiedendo che vengano forniti i risultati ai quali è pervenuta la Commissione per lo studio dei problemi della spesa pubblica in merito alla questione dei residui e chiedendo quale sia l'opinione del Governo circa la inesigibilità, asserita dalla Corte dei conti, di una parte dei residui attivi.

Replica quindi brevemente il Ministro del tesoro, il quale riprende anzitutto l'osservazione del senatore Martinelli in merito all'adeguamento della pubblica Amministrazione alle esigenze di una corretta gestione del bilancio, e, successivamente, risponde al senatore Fortunati, osservando come sia importante attenersi alla tesi espressa dalla Corte costituzionale nella sentenza già citata, secondo la quale le leggi sostanziali di spesa possono essere considerate autorizzazioni al Governo ad effettuare la spesa medesima, autorizzazioni delle quali il Governo stesso può usare con una certa discrezionalità: ciò consente alla politica di bilancio di svolgere anche funzioni d'intervento sull'andamento congiunturale. Il Ministro riconosce peraltro l'opportunità che il Governo segnali al Parlamento l'uso delle proprie facoltà discrezionali nella iscrizione a bilancio, nonchè quella di istituire un

esplicito collegamento tra norme sostanziali di spesa poliennali e leggi di bilancio.

L'oratore conclude il suo intervento replicando al senatore Maccarrone a proposito del ricorso all'articolo 41 della legge di contabilità ed affermando che i risultati della Commissione governativa di studio sulla spesa pubblica saranno quanto prima comunicati al Parlamento; circa le gestioni fuori bilancio, il Ministro afferma che il Governo ha predisposto un apposito disegno di legge, che è pronto a discutere quando il Parlamento vorrà.

Chiusa la discussione generale, la Commissione affronta l'esame degli articoli del disegno di legge, accogliendo gli emendamenti presentati nella seduta del 19 ottobre dal senatore Bonacina. Il relatore Salari viene quindi incaricato di redigere la relazione favorevole sul disegno di legge, da presentare all'Assemblea.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Maccarrone, ricollegandosi ad un'affermazione fatta dal Ministro del tesoro nella sua replica, circa le gestioni fuori bilancio, chiede formalmente che la Commissione proceda all'esame del disegno di legge ad esse relativo (n. 2434) subito dopo la conclusione della discussione sul bilancio; egli propone anche che di tale provvedimento, già assegnato alla 5ª Commissione in sede referente, venga richiesta l'assegnazione in sede deliberante.

Il senatore Lo Giudice osserva che la Commissione potrebbe già nella seduta di domani chiedere l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante, per procedere alla sua discussione subito dopo le festività di novembre.

Il senatore Bonacina fa rilevare che, alla ripresa dei lavori parlamentari occorrerà iniziare la discussione del disegno di legge sulle procedure della programmazione.

Il senatore Artom si dichiara d'accordo con le proposte del senatore Maccarrone e prospetta l'opportunità che il disegno di legge n. 2434 sia approvato dalla Commissione prima che il Senato concluda l'esame del bilancio di previsione.

Il ministro Colombo ritiene inopportuno il collegamento suggerito dal senatore Artom.

Il senatore Fortunati chiede quindi che

la Commissione si pronunci sull'opportunità che la discussione riguardante le relazioni della Corte dei conti sugli enti sottoposti a controllo sia svolta dall'Assemblea prima che questa affronti l'esame del bilancio di previsione. Il presidente Bertone dichiara di condividere la tesi del senatore Fortunati, ed anche il senatore Lo Giudice vi si associa, suggerendo che a questo proposito venga promosso un accordo fra i Gruppi.

La seduta termina alle ore 13,10.

ISTRUZIONE (6ª)

MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 1967

Presidenza del Presidente
RUSSO

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Maria Badaloni e Romita.

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Impiego di insegnanti elementari in attività parascolastiche inerenti all'istruzione primaria** » (1833-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.
(Coordinamento).

Il relatore Zaccari illustra taluni emendamenti da introdurre, in sede di coordinamento, sia a fini di correzione formale — nel titolo, nel quarto comma dell'articolo 4, nell'ordine di successione (che viene invertito) dei commi secondo e terzo dell'articolo 5 e nel comma secondo dell'articolo 7 — sia a fini di una necessaria precisazione della disciplina, contenuta negli articoli 5, 6 e 7, relativa alle assegnazioni dei direttori didattici.

Quindi la Commissione, dopo interventi dei senatori Granata, Donati e dell'onorevole Badaloni, approva il nuovo testo coordinato ed infine, nuovamente, nel suo complesso, il disegno di legge, che assume il seguente titolo: « **Impiego di personale direttivo e docente della scuola elementare in attività parascolastiche inerenti all'istruzione primaria** ».

IN SEDE CONSULTIVA

« Istituzione del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica » (2410).

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame iniziato il 4 ottobre. Intervengono nel dibattito i senatori Monaldi, Cassano, Piovano e Trimarchi.

Il senatore Monaldi, circa i fini di coordinamento assegnati al nuovo Ministero, definisce non soddisfacente il modo come si propone di collegare al Dicastero stesso la attività degli enti, pubblici e privati, attualmente impegnati nella ricerca scientifica soprattutto di base, mentre per quanto riguarda i compiti di promozione della ricerca — la quale in pratica (egli afferma) è affidata piuttosto ai cervelli che alle strutture — dubita che, nonostante gli stanziamenti previsti dall'articolo 8, il provvedimento risolverà i problemi della valorizzazione dei nuovi talenti, e dell'emigrazione dei nostri scienziati.

L'oratore si augura peraltro che, non diversamente da quanto è accaduto con il Ministero della sanità (anch'esso assai carente nella fase iniziale, ed ora in evidente decollo) le insufficienze lamentate nel provvedimento istitutivo si colmino successivamente, una volta che il Ministero della ricerca scientifica sia diventato realtà operante.

Il senatore Cassano si sofferma sui problemi della connessione fra ricerca di base e ricerca applicata, e depreca, come una iattura, l'eventuale egemonia di organismi ministeriali sul complesso ed articolato mondo della ricerca pura, da non separare funzionalmente dal sistema unitario della pubblica istruzione: sostiene pertanto la necessità che al CNR ed all'Università sia lasciata la più completa autonomia e che all'istituendo Ministero sia invece attribuito il compito di promuovere le ricerche in ordine alle applicazioni tecnologiche di cui si dimostreranno suscettibili i vari traguardi via via raggiunti dalla ricerca pura.

Il senatore Piovano si sofferma, a sua volta, sul problema dei rapporti fra ricerca e università, da una parte, e sviluppo della tecnologia, e quindi Ministero della ricerca scientifica, dall'altra: ritiene a questo proposito necessario, non già subordinare l'Uni-

versità al nuovo organismo, ma, al contrario, riconoscere alle strutture superiori dell'istruzione e della ricerca una speciale posizione di preminenza; conseguentemente, raccomanda che si stabilisca una speciale correlazione (non limitata ai tradizionali rapporti interministeriali) fra i due Ministeri della pubblica istruzione e della ricerca scientifica.

A parere del senatore Trimarchi, le conclusioni finali espresse dall'estensore del parere (che sono favorevoli al disegno di legge) contrastano evidentemente con le motivazioni, contrarie nella sostanza, precedentemente espresse. In realtà, osserva l'oratore, le strutture proposte per il nuovo Ministero non appaiono adeguate ai compiti di coordinamento, di vigilanza e di stimolo che a tale organo andrebbero attribuiti. Per queste ragioni, nel manifestare il suo avviso contrario all'istituzione di un tale Ministero, invita ad un maggiore approfondimento di tutta la materia.

Replicano quindi l'estensore del parere, senatore Arnaudi, ed il sottosegretario Romita.

Il senatore Arnaudi espone ampiamente i problemi politici e sociali connessi alla ricerca scientifica, i contrasti dialettici esistenti fra le esigenze della ricerca di base e quelle della tecnologia; fornisce anche numerosi dati comparatistici relativi alle soluzioni adottate in altri Paesi, occidentali ed orientali.

Proseguendo, l'oratore afferma poi che pregio del provvedimento è l'aver colto finalmente l'esistenza del problema di una politica della scienza in Italia, mentre suo difetto è quello di non avere saputo proporre strumenti sufficientemente idonei. Dopo avere analizzato, ancora, le strutture attualmente previste in fatto di coordinamento e promozione della ricerca scientifica, l'estensore del parere conclude proponendo alla Commissione di esprimersi bensì in senso favorevole, in linea di massima, all'istituzione del Ministero, ma con l'esplicita riserva che siano apportati, nelle sedi competenti, emendamenti migliorativi al disegno di legge.

Neill'illustrare a sua volta gli orientamenti del Governo, il sottosegretario Romita mette in evidenza la necessità di un coordinamen-

to fra i vari settori della ricerca scientifica (molti dei quali restano al di fuori del CNR), che stabilisca una connessione fra ricerca di base, applicazioni tecnologiche e indirizzi di politica generale.

Col nuovo Ministero, assicura fra l'altro l'oratore, non si intende creare un organismo egemone degli studi superiori di base (la cui autonomia non si intende toccare) ma creare una prospettiva politica e sociale nuova secondo esigenze mature ormai in tutti i Paesi scientificamente avanzati. Nell'ammettere che l'articolazione del provvedimento possa non corrispondere pienamente a tali intendimenti, il Sottosegretario annuncia che il Governo è disposto ad accogliere i suggerimenti migliorativi che dal Parlamento saranno formulati.

La Commissione infine dà al senatore Arnaudi mandato di trasmettere alla 1ª Commissione un parere in linea di massima favorevole, con indicazione peraltro delle riserve formulate nel corso della discussione.

« **Unificazione degli albi dei dottori commerciali e dei ragionieri** » (2259), d'iniziativa dei senatori Murgia ed altri.

(Parere alla 2ª Commissione).

La Commissione ascolta una breve esposizione del senatore Zaccari, designato estensore del parere.

L'oratore conclude esprimendo l'avviso che ogni decisione sul disegno di legge — che propone di escludere dall'esercizio della libera professione, per l'avvenire, i diplomati in ragioneria ed i periti commerciali — debba quanto meno essere rinviata, in attesa del riordinamento delle norme sui titoli abilitanti, cui provvede anche la riforma universitaria all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Nella discussione che segue, il senatore Piovano dichiara di condividere il parere negativo espresso dal senatore Zaccari, ed anzi lo invita a renderlo più esplicito. Si associano a tale avviso anche i senatori Donati, Zenti e Arnaudi ed il rappresentante del Governo, onorevole Romita.

La Commissione dà quindi al senatore Zaccari mandato di trasmettere alla 2ª Commissione parere contrario all'ulteriore corso del disegno di legge.

IN SEDE REFERENTE

« **Modifica alla legge sulle scuole autonome di ostetricia e nuovo ordinamento giuridico dei professori-direttori** » (2245), d'iniziativa dei senatori Molinari e Bellisario.

(Esame e rinvio).

Il relatore, senatore Monaldi, illustra l'ordinamento vigente in tema di scuole autonome di ostetricia, sia sotto l'aspetto della posizione giuridica ed economica dei professori-direttori, sia sotto il profilo della struttura delle scuole stesse. Il disegno di legge, egli precisa, si occupa solo del primo aspetto, proponendo l'equiparazione dei professori-direttori ai professori di ruolo di ostetricia e ginecologia.

Dopo avere osservato che una revisione di tale stato giuridico è opportuna, il relatore propone peraltro — data la natura dell'impegno didattico richiesto al personale — un ordinamento giuridico analogo semmai a quello dei professori aggregati. Aggiunge poi che, a completare l'intervento in tale settore, il legislatore dovrebbe altresì rimuovere le cause del sempre minore interesse suscitato nelle giovani leve dalle scuole di ostetricia, sia autonome sia annesse alle cliniche universitarie. A suo giudizio occorre a tal fine ridurre a 16 anni l'età minima per l'ammissione, e predisporre corsi triennali in luogo di quelli attuali, praticamente quinquennali.

Il senatore Monaldi annuncia la presentazione di emendamenti, e suggerisce che — se essi saranno accettati dalla Commissione — questa chieda poi l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

Il senatore Piovano propone il rinvio della discussione nell'attesa di conoscere il testo degli emendamenti annunciati. La proposta è accolta dalla Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Spigaroli chiede che sia nuovamente preso in esame il disegno di legge concernente la delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, docente e assistente della scuola (2107).

Il presidente Russo si riserva di iscrivere il provvedimento all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

La seduta termina alle ore 12,35.

**LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE
E MARINA MERCANTILE (7°)**

MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 1967

Presidenza del Presidente
GARLATO

Intervengono il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile Scalfaro, il Ministro della marina mercantile Natali, il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici de' Cocci e il Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni Mazza.

La seduta ha inizio alle ore 9,45.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Modificazioni al decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1711, concernente il servizio sanitario per il personale postelegrafonico** » (2444), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione ed approvazione).

Il senatore Genco riferisce sul disegno di legge, in sostituzione del senatore Giancane temporaneamente assente; nell'invitare la Commissione ad accogliere il provvedimento, l'oratore sottolinea che esso consente anche ai medici in servizio presso l'Amministrazione delle poste di eseguire visite fiscali nei confronti del personale postelegrafonico.

Dopo interventi favorevoli dei senatori Guanti e Massobrio ed una dichiarazione del sottosegretario Mazza, il disegno di legge è approvato.

« **Norme sull'ordinamento del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile** » (2400), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione ed approvazione).

Sul disegno di legge riferisce il senatore Lombardi. Dopo avere ricordato che il provvedimento in esame costituisce uno stralcio di quello, di contenuto ben più ampio, a suo tempo presentato alla Camera dei deputati, il relatore richiama quanto egli ha sostenuto in diverse occasioni (ed anche in sede di esame del programma quinquennale di sviluppo) circa la necessità di un coordinamento di tutto il settore dei

trasporti, terrestri, marittimi ed aerei, coordinamento già da tempo operante con ottimi risultati in altri Paesi europei.

Dopo aver sottolineato che una efficace azione coordinatrice è premessa indispensabile per evitare duplicazioni d'investimenti e di servizi, impedire distorsioni nel campo della concorrenza, contenere la spesa pubblica e, in definitiva, dare all'utente un servizio migliore a migliori condizioni, il relatore illustra la portata dell'originario provvedimento (maggiormente idoneo, a suo avviso, a perseguire gli scopi suddetti) rispetto alla limitatezza dell'attuale che, tra l'altro, più non contempla l'istituzione del Consiglio superiore dei trasporti.

Il senatore Lombardi conclude la sua esposizione dichiarandosi comunque favorevole al provvedimento e proponendo un emendamento all'articolo 3, inteso a far sì che l'elaborazione del conto nazionale dei trasporti, affidata al Ministero, non sia limitata ai soli settori di competenza di quest'ultimo.

Si apre quindi la discussione: vi partecipano i senatori Genco, Adamoli, Focaccia, Massobrio, Jervolino, Deriu, Giancane e Guanti, i quali si dichiarano favorevoli al disegno di legge.

In particolare, il senatore Adamoli auspica che nella prossima legislatura sia affrontato il tema di una « politica organica » dei trasporti (della quale il provvedimento in esame può considerarsi solo un timido inizio); il senatore Giancane si augura che siano al più presto presentati gli altri disegni di legge di attuazione del piano di riforma delle ferrovie; i senatori Focaccia, Jervolino e Deriu, con diverse motivazioni, esprimono timori in merito alla istituenda Direzione generale per il coordinamento; il senatore Genco illustra un ordine del giorno nel quale si fanno voti affinché la Direzione generale delle nuove costruzioni ferroviarie e l'Ispettorato generale del traffico e della circolazione passino alle dipendenze del Ministero dei trasporti.

Dopo una replica del relatore, prende la parola il ministro Scalfaro.

Il rappresentante del Governo sottolinea anzitutto che la sua linea di condotta in merito al progetto di legge per il riordinamento del Ministero (progetto sul quale numerosi

erano i motivi di contrasto) è stata improntata alla costante ricerca del « possibile », anche se ciò ha talvolta comportato il sacrificio di richieste utili, quale, ad esempio, la istituzione del Consiglio superiore dei trasporti.

In questo quadro si colloca anche la norma contenuta nell'articolo 3, che il relatore vorrebbe fosse emendata, in virtù della quale il conto nazionale dei trasporti viene limitato ai settori di competenza del Ministero da lui diretto (peraltro, il Ministro precisa che tale disposizione esclude solo il settore di competenza della marina mercantile).

Dopo aver informato la Commissione che, in attesa della ristrutturazione di tutto il sistema dei trasporti, è in corso una riorganizzazione del competente Ispettorato esistente presso il Ministero, l'onorevole Scalfaro conclude invitando il relatore a non insistere nel suo emendamento (che rischierebbe di riaprire una polemica pericolosa allo stato attuale) ed auspicando l'approvazione del disegno di legge, senza modificazioni.

Viene quindi posto ai voti ed approvato (con l'astensione dei senatori comunisti e socialisti) l'ordine del giorno del senatore Genco, sul quale il Ministro si era rimesso alla Commissione.

Nella discussione degli articoli prendono la parola il senatore Deriu, il relatore (il quale non insiste sul proprio emendamento) e il Ministro.

Sono infine approvati i tre articoli e il disegno di legge nel suo complesso.

« **Norme sugli interventi in favore della pesca nel Mezzogiorno** » (2458), d'iniziativa dei deputati Barbi ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione ed approvazione).

Il senatore Giorgetti, relatore, dà anzitutto ragione del fine essenzialmente interpretativo del disegno di legge, nel quale si conferma che i contributi previsti dalla legge n. 717 del 1965 possono essere concessi alle cooperative di pescatori ed ai loro consorzi, nonchè alle imprese di pesca, individuali e collettive.

L'oratore trae inoltre spunto dal provvedimento per auspicare che il Governo affronti

ti il grave problema del *deficit* derivante alla nostra bilancia commerciale dalle massicce importazioni di pesce e che le provvidenze in esame siano estese anche alla pesca del Centro-Nord; conclude invitando la Commissione ad accogliere il disegno di legge nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Prende quindi la parola il senatore Fabretti, il quale, dopo aver manifestato qualche dubbio sulle necessità della norma interpretativa in esame, chiede a sua volta che benefici analoghi a quelli previsti per la pesca del Mezzogiorno siano estesi allo stesso settore del Centro-Nord; l'oratore conclude preannunciando l'astensione del Gruppo comunista dalla votazione sul disegno di legge.

Conclude il breve dibattito il ministro Natali, il quale, nell'invitare la Commissione ad accogliere il provvedimento, informa che lo schema di disegno di legge concernente provvidenze per il settore della pesca del Centro-Nord sarà quasi sicuramente esaminato nel prossimo Consiglio dei ministri.

Il disegno di legge è quindi posto ai voti ed approvato.

« **Disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche** » (2368), d'iniziativa del senatore Zannier.
(Discussione ed approvazione).

Il senatore Genco riferisce sul disegno di legge che è inteso, tra l'altro, a snellire le procedure in materia di appalti di opere pubbliche, affidando al Ministero dei lavori pubblici la determinazione, per le principali categorie di lavori, delle « quote di incidenza » della mano d'opera, dei materiali, del trasporto, eccetera; l'oratore ricorda che la legge n. 463 del 1964, con la quale fu disciplinata questa materia, si dimostrò di difficile attuazione (a causa degli adempimenti particolarmente onerosi imposti ai progettisti), tanto che si rese necessario sospendere l'efficacia. Il relatore conclude invitando la Commissione ad approvare il disegno di legge, al quale si riserva di proporre qualche modificazione.

Dopo interventi dei senatori de Unterrichter e Zannier, il sottosegretario de' Cocci, si dichiara favorevole al disegno di legge, pur riservandosi di proporre qualche emendamento di lieve entità.

Si passa quindi all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è approvato dopo interventi del senatore Chiariello e del Presidente.

È successivamente approvato l'articolo 1-bis proposto dal senatore Zannier e modificato su richiesta del Governo.

Dopo un intervento del senatore Chiariello, anche l'articolo 2 è accolto con un emendamento del senatore Zannier, cui si è dichiarato favorevole il sottosegretario de' Cocci.

Il senatore Genco illustra un suo emendamento all'articolo 3; dopo un intervento del senatore Zannier, il relatore dichiara di ritirare il detto emendamento.

L'articolo 3 viene quindi approvato con un emendamento proposto dal Governo.

L'articolo 4 è approvato senza modificazioni.

Il senatore Guanti illustra un suo emendamento all'articolo 5; dopo interventi del senatore Zannier, del relatore e del sottosegretario de' Cocci, l'emendamento viene ritirato dal presentatore. L'articolo 5 è quindi approvato.

Sull'articolo 6 si svolge un dibattito cui partecipano i senatori Zannier, Jervolino, de Unterrichter e Lombardi, il Presidente, il relatore e il rappresentante del Governo. L'articolo è poi approvato con una modificazione suggerita dal Presidente.

Infine il disegno di legge è approvato nel suo complesso.

« Concessione di contributi per le opere ospedaliere ed estensione delle norme previste dalla legge 30 maggio 1965, n. 574, alle cliniche universitarie » (2396).

(Seguito della discussione e rinvio).

Il relatore, senatore Lombardi, chiarisce la portata degli emendamenti agli articoli 1, 3 e 6, da lui presentati nel corso della precedente seduta.

Dopo che il sottosegretario de' Cocci si è dichiarato favorevole agli emendamenti stessi, il Presidente rinvia ad altra seduta il seguito della discussione, al fine di richiedere alla Commissione finanze il parere sugli emendamenti stessi.

La seduta termina alle ore 12,55.

AGRICOLTURA (8ª)

MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 1967

Presidenza del Presidente
DI ROCCO

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Schietroma.

La seduta ha inizio alle ore 10,35.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 11 settembre 1967, n. 795, recante attuazione di una disciplina di mercato per la concessione di aiuti alla produzione di olio di vinaccioli prodotto nella campagna di commercializzazione » (2469), approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame e conclusione).

Riferisce il senatore Bolettieri: egli si dichiara favorevole al provvedimento, inteso ad evitare che i produttori, i quali hanno pagato a prezzo sostenuto la materia prima, siano costretti a vendere l'olio a prezzi non remunerativi.

Illustrando le principali disposizioni del decreto-legge di cui si propone la conversione, l'oratore precisa che a decorrere dal 10 novembre 1966, e per la campagna di commercializzazione 1966-67, è concesso un aiuto di lire 58,80 per chilogrammo alla produzione di olio grezzo da vinaccioli: l'ammontare complessivo dell'aiuto non potrà superare la somma di lire 1.031.000.000 e sarà erogato dall'AIMA tramite gli Ispettorati provinciali per l'alimentazione.

Dopo aver citato le disposizioni comunitarie della disciplina degli olii da semi e fornito altre notizie, il senatore Bolettieri invita la Commissione ad esprimersi in senso favorevole al disegno di legge.

Prendono quindi la parola i senatori Rovere, Masciale, Santarelli, Carelli e Moretti.

Il senatore Rovere dichiara di non comprendere il motivo per cui il Governo ha scelto lo strumento del decreto-legge. Dopo avere rilevato il grande ritardo con cui lo Stato provvede all'adozione delle norme interne atte a consentire l'erogazione dell'aiuto, egli esprime molte perplessità sulla di-

sposizione che affida all'AIMA ed agli Ispettorati provinciali l'esecuzione degli adempimenti previsti dal decreto.

Argomenti analoghi svolge il senatore Masciale: anch'egli constata che è passato oltre un anno dall'approvazione del Regolamento CEE 136/66 e si sofferma sulle carenze riscontrate nell'AIMA, che non ha ancora completato il pagamento delle integrazioni sul prezzo dell'olio di oliva.

Il senatore Santarelli si dichiara sorpreso che il Governo abbia emanato disposizioni analoghe a quelle per l'olio di oliva della passata campagna, che hanno dato cattiva prova. Dopo avere aggiunto che l'aiuto andrà certamente agli industriali e non ai contadini, egli annuncia il voto contrario del Gruppo comunista al disegno di legge di conversione.

Favorevole al provvedimento si dichiara invece il senatore Carelli. Premesso che i produttori non dispongono degli strumenti per l'estrazione dell'olio e che, perciò, l'aiuto evidentemente non può andare ai contadini, l'oratore afferma che nel giudicare un dato provvedimento è opportuno tenere presente un quadro più vasto del provvedimento medesimo: nella fattispecie ritiene che il decreto-legge in esame incrementerà il senso associativo degli operatori. L'oratore conclude svolgendo alcune considerazioni sull'articolo 14 del decreto.

Come i senatori Rovere e Masciale, il senatore Moretti lamenta il ritardo con cui è stato emanato il provvedimento ed esprime le sue perplessità sull'organizzazione dell'AIMA. Riprendendo poi le considerazioni del senatore Santarelli, aggiunge che il miliardo di lire previsto nell'articolo 2 non andrà davvero ai contadini. Conclude esprimendo il suo avviso contrario a un provvedimento che, a suo giudizio, non porta contributi al miglioramento dell'agricoltura.

Replica brevemente il relatore. Egli chiarisce ulteriormente i presupposti del provvedimento e ribadisce l'utilità del medesimo. Le sue affermazioni sono condivise dal Sottosegretario di Stato, il quale sottolinea in particolare il fatto che gli aiuti alla produzione saranno imputabili al FEOGA.

Quanto al presunto ritardo nella emanazione del decreto, egli afferma che nessun pregiudizio è stato arrecato alla campagna

di commercializzazione cui esso si riferisce.

Infine la Commissione dà mandato al senatore Bolettieri di predisporre la relazione favorevole per l'Assemblea.

Si astengono il senatore Masciale e i senatori del Gruppo comunista.

IN SEDE DELIBERANTE

« Ulteriore aumento del contributo statale a favore dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo » (2361), d'iniziativa del deputato Fracassi, approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione ed approvazione).

Il Presidente comunica che la Commissione finanze e tesoro ha dichiarato di non opporsi al nuovo testo dell'articolo 2. Il senatore Moretti si pronuncia a favore del provvedimento auspicando che la caccia nel Parco non resti privilegio di pochi.

Si passa quindi all'esame degli articoli. Senza modificazioni viene approvato l'articolo 1, mentre l'articolo 2 è approvato nel testo modificato.

Il disegno di legge è quindi approvato nel suo complesso.

IN SEDE CONSULTIVA

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 1967, n. 794, che modifica e proroga la legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente l'istituzione di albi nazionali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari » (2468), approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 9ª Commissione).

Il senatore Carelli illustra alla Commissione lo schema di parere favorevole da lui redatto: in esso si sostiene l'opportunità che l'attestazione delle Camere di commercio ai produttori ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente la dispensa ai produttori dall'iscrizione negli albi nazionali, sia comunicata per conoscenza all'Istituto nazionale per il commercio estero.

Prendono brevemente la parola i senatori Santarelli e Masciale. Il primo richiama l'attenzione della Commissione sulla gravità delle modificazioni all'articolo 5 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, contenute nell'articolo 1 del decreto-legge da convertire. Tali modifiche permetterebbero, a suo giudizio, arbi-

tri e discriminazioni da parte dell'Esecutivo: pertanto proporrà la soppressione dell'articolo 1 del decreto-legge.

Il senatore Masciale propone una modificazione intesa a non escludere i floricoltori dagli albi nazionali degli esportatori. L'oratore teme infatti che tali operatori, essendo indicati nella legge 25 gennaio 1966, n. 31, siano trascurati nel provvedimento in esame.

Replica il senatore Carelli il quale, alle osservazioni del senatore Santarelli, risponde che è indispensabile, onde non venga contestato all'estero il prodotto italiano, la realizzazione di attrezzature tecniche tali da garantire perfettamente il prodotto medesimo, ed aggiunge che l'articolo unico del decreto-legge rappresenta più una interpretazione dell'articolo 5 della legge del 1966, più volte citata, che una innovazione. Al senatore Masciale fa notare che il decreto-legge è limitato alla materia ortofrutticola, ma che ciò non pregiudica evidentemente la floricoltura.

I senatori Santarelli e Masciale insistono però sui loro emendamenti che, messi ai voti, non sono approvati.

Infine la Commissione autorizza il senatore Carelli a trasmettere alla 9ª Commissione il parere da lui redatto.

La seduta termina alle ore 12,30.

INDUSTRIA (9ª)

MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 1967

*Presidenza del Presidente
BUSSI*

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Piccardi.

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

IN SEDE DELIBERANTE

« Aumento del limite di spesa per il pagamento di contributi a favore delle imprese danneggiate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 » (2456), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione ed approvazione).

Il senatore Vecellio riferisce sul provvedimento, col quale si tende a fronteggiare il contributo statale concesso sugli interessi

per i mutui ad ammortamento quindicennale accordati alle imprese danneggiate dalla catastrofe del Vajont: a tale scopo il disegno di legge aumenta il limite di spesa di cui alle precedenti disposizioni aventi la stessa finalità. Il relatore conclude la sua esposizione sottolineando l'urgenza del provvedimento ed auspicando che siano evitati, per il futuro, ulteriori ritardi nell'erogazione effettiva delle provvidenze concesse.

Nel dibattito, che si apre sulle dichiarazioni del relatore, intervengono brevemente: il senatore Veronesi, per chiedere schiarimenti in tema di copertura; il senatore Banfi, il quale pone alcuni quesiti circa la programmazione concreta dei proposti impegni di spesa; il senatore Francavilla, che si dichiara favorevole al disegno di legge ed auspica che sia data risposta agli interrogativi posti dal precedente oratore.

Dopo che il rappresentante del Governo ed il relatore hanno brevemente replicato agli oratori dando i richiesti schiarimenti, il disegno di legge è approvato all'unanimità senza modificazioni.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, concernente misure per assicurare l'approvvigionamento di prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale » (2449).
(Esame e rinvio).

Il relatore senatore Zannini, dopo avere esposto i motivi che consigliano la rapida approvazione del disegno di legge, il quale tende, fra l'altro, ad evitare lievitazioni dei costi per tutti i prodotti petroliferi, propone di apportare modificazioni agli articoli 5, 6 e 11 del decreto, di cui si chiede la conversione, per rendere più chiare le finalità del provvedimento.

Dà quindi lettura delle osservazioni e delle proposte di emendamenti contenute nel parere della Commissione finanze e tesoro.

Si svolge quindi un ampio dibattito.

I senatori Veronesi, Cerreti e Mammucari formulano una serie di interrogativi di ordine finanziario e giuridico. I senatori Cerreti e Mammucari, inoltre, manifestano molte riserve sul merito del provvedimento e dichiarano di considerare ingiustificati i contributi che questo stabilisce; a motivazione di tale opinione, i due oratori affermano che le entrate derivanti dalla maggio-

razione d'imposta superano di gran lunga, nelle previsioni, gli oneri conseguenti all'aumento eventuale (a loro avviso non certo) dei noli e dei trasporti; ritengono inoltre che non si possa stabilire il principio per cui, allorchè diminuiscono gli utili delle società private, lo Stato debba versare loro dei contributi; infine, a loro giudizio, il disegno di legge contrasta con l'obiettivo di sviluppare una politica di ricerca del petrolio sul territorio nazionale.

Il senatore Banfi contesta gran parte delle argomentazioni dei precedenti oratori e dichiara di concordare col relatore sull'opportunità di approvare il provvedimento, pur riconoscendo l'esistenza di una serie di problemi che sarebbe opportuno chiarire.

Il senatore Secchi, nel ribadire le riserve già formulate dagli altri oratori del Gruppo comunista, chiede se il contributo debba essere concesso anche alle società che non effettuano trasporti attraverso il Canale di Suez.

Il senatore Veronesi, dopo aver proposto il rinvio dell'esame degli articoli alla prossima seduta, esprime dubbi e perplessità su alcuni aspetti del disegno di legge, preannuncia alcuni emendamenti ed auspica che, data la natura e la formulazione del provvedimento, sia esercitata la massima vigilanza sulla sua applicazione da parte degli organi competenti; lamenta, infine, che l'ENI, pur avendo il monopolio della ricerca e della coltivazione degli idrocarburi in talune zone del Paese, non assolva con la necessaria sollecitudine al suo fondamentale compito istituzionale.

Il senatore Francavilla richiama l'attenzione sul fatto che il decreto del 1966, che aumentava l'imposta sulla benzina, si estendeva anche ad altri prodotti petroliferi e chiede al rappresentante del Governo di precisare l'entità dell'introito globale della miglioramento d'imposta; aggiunge, infine, che il Governo stesso dovrebbe chiarire la propria posizione circa l'atteggiamento assunto dallo Stato di Israele nei confronti dei pozzi petroliferi dell'ENI nella penisola del Sinai.

Successivamente il relatore, senatore Zanini, nel dare i richiesti schiarimenti, dichiara di voler limitare la sua trattazione alle immediate e chiare finalità del disegno di legge; contesta poi l'opportunità di mo-

dificazioni come quelle proposte dal senatore Veronesi.

Prende, infine, la parola il sottosegretario Picardi per replicare agli oratori intervenuti nel dibattito. Egli dichiara che gli eventuali maggiori introiti derivanti dalla proroga delle disposizioni di cui al decreto del 1966, saranno versati all'Erario ed aggiunge che l'alternativa alla conversione del decreto-legge in esame consisterebbe in un aumento immediato del prezzo al consumo della benzina, che a giudizio del Governo non è opportuno, perchè si rifletterebbe inevitabilmente sul costo della via. Il rappresentante del Governo sottolinea poi che il contributo previsto dal provvedimento non è obbligatorio, ma è affidato alla valutazione discrezionale del Ministero dell'industria, sentiti gli organismi previsti dalla legge; conclude preannunciando che nella prossima seduta esprimerà la propria opinione sugli emendamenti proposti dalle varie parti.

Il seguito della discussione è rinviato quindi alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 13.

LAVORO (10^a)

MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 1967

Presidenza del Presidente
BERMANI

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Calvi.

La seduta ha inizio alle ore 11.

IN SEDE REFERENTE

« Norme transitorie per la regolamentazione dei rapporti previdenziali e assistenziali nel territorio del comune di Campione d'Italia » (1558), d'iniziativa del senatore Pasquale Valsecchi. (Seguito e conclusione dell'esame).

A chiusura della discussione generale sul disegno di legge prende la parola il sottosegretario Calvi. Dopo avere ricordato le difficoltà di vario genere che hanno finora impedito lo svolgimento di una normale attività di previdenza ed assistenza nel territorio di Campione, il rappresentante del Governo afferma che i particolari aspetti del-

la situazione giustificano un intervento legislativo di carattere eccezionale; sottolinea peraltro le notevoli perplessità del Ministero del lavoro di fronte alla complessità del problema, accennando in particolare alle difficoltà connesse alla ricostruzione di posizioni previdenziali in caso d'interruzione del rapporto lavorativo a Campione e di trasferimento del lavoratore in altri comuni italiani.

Il senatore Brambilla sostiene che i dubbi esposti dal Sottosegretario per il lavoro confermano il giudizio negativo già espresso dal Gruppo comunista in merito al disegno di legge; propone pertanto di non passare all'esame degli articoli.

A favore del disegno di legge si pronuncia, invece, il senatore Coppo, affermando che la tutela assistenziale e previdenziale dei lavoratori di Campione può essere assicurata unicamente con norme particolari.

Respinta la proposta del senatore Brambilla, la Commissione passa all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo sostitutivo presentato dal relatore, senatore Torelli.

Sull'articolo 1 prendono la parola i senatori Bera, Brambilla e Caponi, i quali, dopo avere ancora una volta escluso l'asserita impossibilità di applicare a Campione la normale legislazione assicurativa vigente nel resto d'Italia, sostengono che il disegno di legge non esclude la possibilità di evasioni dagli obblighi assicurativi nei confronti dei lavoratori.

Dopo le repliche del senatore Varaldo e del sottosegretario Calvi, la Commissione approva l'articolo 1 che, secondo la formulazione proposta dal relatore, consente ai datori di lavoro operanti nel territorio di Campione d'Italia di essere esonerati, entro i limiti e con le modalità stabilite dai successivi articoli, dall'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei propri dipendenti.

Sull'articolo 2 (che, secondo il testo del relatore, limita la possibilità di esonero all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; all'assicurazione contro le malattie, compresa la tubercolosi; all'assicurazione delle lavoratrici madri ed all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a condizione che

i datori di lavoro coprano i rischi suddetti con la stipulazione di polizze presso compagnie private) parla il senatore Macaggi, il quale sostiene la necessità di scindere gli aspetti previdenziali del problema da quelli assistenziali. L'oratore rileva infatti che, mentre l'applicazione a Campione delle norme sull'assistenza sanitaria presenta difficoltà di carattere obiettivo, non altrettanto può dirsi per quanto concerne l'erogazione delle prestazioni monetarie; egli propone pertanto un emendamento soppressivo, tendente a limitare la portata dell'esonero alle assicurazioni concernenti la tutela sanitaria.

Dopo interventi dei senatori Varaldo e Valsecchi, del relatore e del sottosegretario Calvi, che illustrano le difficoltà incontrate dagli istituti previdenziali anche nell'erogazione dei trattamenti pensionistici, la Commissione respinge l'emendamento proposto dal senatore Macaggi e quindi, accogliendo un suggerimento del senatore Trebbi, approva l'articolo 2 con una modificazione tendente a garantire che i lavoratori di Campione non siano sottoposti ad oneri contributivi maggiori di quelli vigenti nel resto d'Italia.

Sono quindi approvati i rimanenti articoli del disegno di legge, concernenti, tra l'altro, il rinvio ad un decreto ministeriale per la concessione dell'esonero dai normali obblighi assicurativi, le modalità per i versamenti contributivi all'INPS nel caso che il lavoratore cessi dal servizio prima di aver conseguito il diritto alla pensione mediante le polizze di assicurazione privata e l'esonero dagli obblighi contributivi precedenti all'entrata in vigore della legge, purchè risultino soddisfatte le condizioni previste dalla legge stessa.

Infine la Commissione conferisce al senatore Torelli il mandato di fiducia per la presentazione della relazione all'Assemblea.

« Riconoscimento di qualifica ai lavoratori in possesso dell'attestato conseguito ai sensi dell'articolo 52, quarto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264 » (2374), d'iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame e richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Udita la relazione favorevole del senatore Celasco, la Commissione, all'unanimità e con

l'assenso del rappresentante del Governo, delibera di chiedere al Presidente del Senato che il disegno di legge indicato in titolo sia assegnato in sede deliberante.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Disposizioni integrative del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la previdenza e l'assistenza degli orfani dei lavoratori italiani** » (2460), d'iniziativa dei deputati Marotta ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.
(Discussione ed approvazione).

Il senatore Valsecchi riferisce sul disegno di legge, che estende l'assistenza dell'ENAOI agli orfani che abbiano superato il 18° anno di età, e fino al compimento del 26° anno, quando sussistano particolari esigenze di addestramento professionale o di completamento dei corsi di studio. Dopo aver sottolineato la validità del provvedimento proposto, il relatore invita la Commissione ad approvarlo nel testo trasmesso della Camera dei deputati.

Alle conclusioni del relatore si associano i senatori Pezzini, Brambilla, Di Prisco, Rotta, Macaggi ed il sottosegretario Calvi, dopodichè la Commissione approva, senza modificazioni, l'articolo unico del disegno di legge.

« **Concessione di un contributo annuo a favore dell'Unione internazionale degli organismi familiari (UIOF)** » (2427).
(Discussione ed approvazione).

Dopo che il relatore, senatore Bettoni, ha chiarito la natura e le finalità dell'Unione internazionale degli organismi familiari, sottolineando la benemerita attività svolta in campo sociale dall'Unione stessa, prende la parola il senatore Caponi, il quale dichiara che il Gruppo comunista si asterrà dalla votazione del disegno di legge.

La Commissione approva quindi il provvedimento nel testo proposto dal Governo.

La seduta termina alle ore 12,50.

IGIENE E SANITÀ (11ª)

MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 1967

*Presidenza del Presidente
ALBERTI*

Interviene il Ministro della sanità Mariotti.

La seduta ha inizio alle ore 9,40.

SULL'ANNUNCIATO SCIOPERO NEL SETTORE OSPEDALIERO

Il senatore Perrino, dopo avere rilevato che si sta delineando uno sciopero di 15 giorni dei sanitari ospedalieri, richiama l'attenzione del Governo — a cui dà atto, peraltro, della sensibilità già dimostrata per i problemi riguardanti tale settore — sulle gravi conseguenze che deriverebbero da una così lunga paralisi dell'assistenza in seno agli ospedali.

Nel riferire i motivi addotti a sostegno dell'annunciata agitazione, l'oratore ne sottolinea la scarsa rilevanza ed afferma che da parte dei sanitari interessati si tende, più che a rivendicare il giusto, a perpetuare le situazioni per loro più comode e vantaggiose. Conclude pregando il Ministro d'interporre la sua autorità, al fine di sgombrare il terreno da ogni equivoco, richiamando gli ospedalieri alle loro responsabilità.

In brevi interventi, aderiscono alle considerazioni del senatore Perrino i senatori D'Errico, Zelioli Lanzini e Zonca: quest'ultimo, dopo avere respinto come ingiuste ed offensive alcune affermazioni contenute in un documento diramato dall'ANAO, dichiara di ritenere — senza con ciò inficiare il diritto di sciopero sancito dalla Costituzione — che a tale misura i medici ospedalieri possano fare ricorso solo in casi di estrema necessità.

Il ministro Mariotti, replicando, assicura che interverrà colla massima sollecitudine al fine di ottenere la revoca dello sciopero. Il rappresentante del Governo esclude che l'agitazione abbia un sottofondo politico e riconosce che alla base di essa vi è anche il risentimento per promesse fatte e non mantenute. Confida comunque che il pericolo che si prospetta possa essere scongiurato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Cassese, anche a nome del Gruppo comunista, sollecita l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge numero 1986, d'iniziativa dei senatori Maccarone ed altri, relativo alla disciplina della professione di « terapeuta della riabilitazione ».

IN SEDE REFERENTE

« Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera » (2275), approvato dalla Camera dei deputati. (Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame degli articoli.

All'articolo 32 vengono illustrati dai senatori Cassese, Orlandi ed Angiola Minella Molinari due emendamenti, l'uno tendente a sopprimere l'intero articolo, e l'altro inteso, in via subordinata, a modificare il primo comma specificando che la retta di degenza deve essere comprensiva delle sole spese derivanti dall'assistenza prestata agli infermi. Gli oratori affermano che l'abolizione della retta costituisce uno degli obiettivi fondamentali a cui tende il sistema di sicurezza sociale previsto dal Piano quinquennale, per cui l'articolo 32, che ribadisce l'esistenza della retta, concepita per di più secondo i vecchi criteri, si pone in netto contrasto con tale impegno programmatico.

Pur concordando sull'esigenza, prospettata più volte dal rappresentante del Governo, che anche in questo campo si proceda con l'opportuna gradualità, i senatori comunisti, oltre a ribadire il loro giudizio generale circa lo scarso spirito innovatore di tutto il disegno di legge, ritengono indispensabile una coraggiosa affermazione di principi direttivi riguardo alle rette, ed anche riguardo ad altri importanti aspetti finanziari della riforma. Se tale esigenza non venisse riconosciuta, è assai improbabile — a loro parere — che il sistema attuale della retta possa venire in seguito modificato; ciò è tanto più grave in quanto la retta stessa tende, col passare del tempo, ad elevarsi sempre più, conglobando spese non inerenti alla vera e propria assistenza e il cui onere invece dovrebbe spettare allo Stato.

Agli oratori sopra ricordati replicano il relatore ed il Ministro, sostenendo l'intemperatività delle loro richieste, con la sostanza delle quali, nondimeno, essi concordano.

Posti in votazione, i due emendamenti vengono respinti dalla Commissione.

Sono parimenti respinti due emendamenti soppressivi del quarto e del sesto comma, proposti dai senatori comunisti, mentre il senatore D'Errico, dietro preghiera del Ministro e dopo interventi dei senatori Perrino, Ferroni e Bonadies, dichiara di non insistere su un emendamento sostitutivo al settimo comma da lui presentato a nome del Gruppo liberale, relativo ai ricoverati in camere speciali.

Un emendamento sostitutivo al settimo comma, presentato dai senatori comunisti e volto a stabilire che il ricovero degli infermi in camere speciali per particolari esigenze terapeutiche non comporti aumenti di retta, viene respinto dalla Commissione.

Successivamente, un emendamento di parte liberale all'ultimo comma è accolto in una nuova formulazione proposta dal senatore Cassini, con cui concordano il relatore ed il Ministro. Il comma risulta, pertanto, così formulato: « Le tariffe per le prestazioni professionali nei riguardi dei ricoverati in sale speciali sono di massima quelle previste dalla tariffa minima nazionale per le prestazioni medico-chirurgiche ».

La Commissione approva quindi, con la sola modificazione predetta, l'articolo 32 nel suo insieme.

All'articolo 33 la Commissione prende in esame un emendamento di parte comunista illustrato dal senatore Cassese, volto a stabilire che le somme del fondo nazionale ospedaliero vengano destinate dal Ministero della sanità, oltre che al finanziamento del piano regionale previsto nel disegno di legge, anche al rinnovo e al miglioramento delle attrezzature tecnico-auxiliarie.

Nel dichiararsi contrario — assieme al relatore — all'emendamento, il ministro Mariotti precisa che allo scopo predetto dovranno provvedere con appositi fondi le Regioni, non già il fondo nazionale che, al momento attuale, ha altre destinazioni.

Dopo un breve intervento del senatore Pignatelli — il quale prospetta l'opportunità che il patrimonio degli ospedali e non le

sole rendite vengano impiegati per il miglioramento delle attrezzature — la Commissione respinge l'emendamento. È respinto del pari un altro emendamento aggiuntivo presentato al secondo comma dagli stessi senatori comunisti, tendente a portare da 10 a 300 miliardi la consistenza del fondo ospedaliero. Viene quindi esaminato un emendamento aggiuntivo allo stesso comma, presentato dai senatori Perrino, Samek Lodovici e Caroli, con il quale si propone che fra le destinazioni del fondo nazionale figurino anche il potenziamento delle scuole professionali di assistenza sanitaria: nell'illustrarlo, il senatore Perrino sottolinea la grave carenza di personale ausiliario qualificato e la conseguente necessità di aumentare il numero di tali scuole, che non possono ora contare su nessun contributo e gravano sui bilanci già troppo oberati degli ospedali.

Favorevoli all'emendamento si dichiarano i senatori Orlandi, Bonadies e D'Errico, mentre il senatore Cassini, pur riconoscendone le fondatezza, ritiene che esistano altre esigenze più urgenti e prioritarie in campo ospedaliero. Dal canto suo, il rappresentante del Governo ricorda che esiste in bilancio un impegno di spesa per l'istruzione professionale e che egli stesso ha sollecitato gli ospedali ad istituire scuole, assicurando loro contributi, i quali anzi rischiano di non venire impiegati.

Preso atto delle dichiarazioni del Ministro, i presentatori decidono di ritirare il loro emendamento; il senatore Zonca raccomanda uno snellimento della procedura necessaria agli ospedali per ottenere i fondi in questione.

La Commissione respinge infine, dopo che ad esso si sono dichiarati contrari il relatore e il Ministro, un emendamento dei senatori comunisti sostitutivo del terzo comma, tendente ad incrementare il fondo nazionale anche coi proventi della vendita dei patrimoni delle opere pie.

L'articolo 33 viene quindi approvato nel testo trasmesso dalla Camera.

L'articolo 34, viene approvato dalla Commissione dopo che un emendamento soppressivo dell'intero articolo proposto dai senatori del Gruppo comunista è stato ritirato.

È parimenti approvato senza modificazioni l'articolo 35.

All'articolo 36, su un emendamento presentato dai senatori liberali (tendente a sopprimere le ultime parole del primo comma e più precisamente la disposizione secondo cui le sezioni di specialità negli ospedali, di regola aggregate ad una divisione, possono per eccezionali esigenze organizzative e funzionali essere autonome) si svolge una breve discussione. Con la modifica proposta, illustrata dal senatore D'Errico, dichiarano di concordare i senatori Bonadies, Ferroni, il relatore e il Ministro (che tuttavia dichiara di rimettersi alla Commissione), per evitare una pericolosa proliferazione di reparti autonomi e di nuovi primariati; in senso favorevole alla conservazione del testo si esprimono invece i senatori Cassini, Sellitti, Perrino e Di Grazia. Dal canto suo, il senatore Cassese prannuncia l'astensione del suo Gruppo dalla votazione, mentre il senatore Zonca propone che venga eliminata la condizione di almeno 15 posti-letto per la sezione di specialità. Posto in votazione, l'emendamento viene approvato dalla Commissione.

Altri quattro emendamenti di parte liberale ai commi terzo, quarto, quinto e sesto vengono ritirati, su preghiera del rappresentante del Governo, il quale assicura i presentatori che si terrà conto delle loro richieste in sede di regolamento.

L'articolo viene quindi accolto dalla Commissione con l'emendamento testè approvato, e sono approvati senza modificazioni l'articolo 37 e 38, dopo che i senatori D'Errico e Peserico hanno ritirato un emendamento al primo comma di quest'ultimo.

All'articolo 39, dei tre emendamenti proposti dai senatori comunisti, tendenti a dare diversa specificazione al personale ospedaliero, il primo viene respinto e gli altri due sono ritirati dai presentatori, avendo il Ministro dato assicurazioni che a soddisfare alcune delle richieste avanzate provvederà il regolamento di attuazione della legge.

Viene altresì ritirato dal relatore un emendamento da lui presentato al settimo comma, tendente ad indicare specificamente nei ruoli speciali del personale sanitario e tecnico da istituirsi, i biologi, i chimici ed i fisici.

L'articolo viene quindi approvato nel testo trasmesso dalla Camera.

Il seguito dell'esame è rinviato alla seduta di domani.

La seduta termina alle ore 13,10.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

1ª Commissione permanente

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

Giovedì 26 ottobre 1967, ore 10

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Deputato LUCIFREDI. — Norme generali sull'azione amministrativa (1424) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Deputati FORTUNA ed altri. — Autorizzazione al rilascio di copie degli atti mediante procedimenti di riproduzione fotostatica o meccanica (1293) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme (2242).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Sanzioni relative alla tutela del patrimonio archivistico nazionale (2335) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Deputato AMADEI Giuseppe. — Modifica alla legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra (1960) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Deputati GAGLIARDI ed altri. — Modificazioni ed integrazioni alla legge 12 febbraio 1955, n. 44, relativa al reimpiego ed al trattamento di quiescenza degli ex dipendenti da Enti pubblici delle zone di confine cedute per effetto del Trattato di pace o comunque sottratte all'Ammi-

nistrazione italiana (845) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Rinviato in Commissione dall'Assemblea in data 18 luglio 1967*).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

1. PREZIOSI ed altri. — Inquadramento dei Direttori di segreteria di prima classe del Consiglio di Stato (ex grado V del gruppo A) nel ruolo dei primi referendari (ex grado V del gruppo A) (2172).

2. BARTOLOMEI ed altri. — Modifiche delle disposizioni della legge 10 febbraio 1962, n. 66, del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, e della legge 10 agosto 1964, n. 718, relative all'accertamento del visus dei ciechi civili (2248).

3. TESSITORI. — Riconoscimento di anzianità di servizio a taluni appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dalla disciolta Divisione speciale di polizia ferroviaria (1023).

4. BERMANI ed altri. — Norme sui giudizi davanti alla Corte dei conti in materia di pensioni (1586).

5. FABIANI ed altri. — Assistenza sanitaria ed assegno vitalizio agli Amministratori degli Enti locali (2058).

6. Deputati PINTUS ed altri; ARMATO ed altri; PINTUS e VALITUTTI. — Modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali (2399) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. ANGELILLI. — Riordinamento del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (1949).

In sede consultiva

Parere sul disegno di legge:

ANGELILLI ed altri. — Integrazione della legge 14 luglio 1965, n. 901, per la sistemazione del personale dell'Associazione interprovinciale cooperative dell'Ente Maremma (AICEM) (1494).

2ª Commissione permanente
(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

Giovedì 26 ottobre 1967, ore 10

In sede redigente

Seguito della discussione del disegno di legge:

Ordinamento penitenziario e prevenzione della delinquenza minorile (1516).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

MURGIA ed altri. — Unificazione degli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri (2259).

II. Esame dei disegni di legge:

1. MURDACA. — Aumento dell'organico dei magistrati Presidenti di Sezione della Corte di cassazione (2034).

2. ALESSI. — Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni (2049).

III. Seguito dell'esame delle domande di autorizzazione a procedere:

contro il senatore VERGANI, per i reati di concorso in omicidio premeditato (articoli 110, 575 e 577 n. 3 del Codice penale) e di concorso in omicidio premeditato aggravato (articoli 110, 575, 577 n. 3 e 61 n. 2 del Codice penale) (*Doc. 22*);

contro il senatore ANGRISANI, per i reati di: a) diffamazione (articolo 595 capoverso primo del Codice penale), b) diffamazione (articolo 595, prima parte, capoverso secondo del Codice penale) (*Doc. 39*);

IV. Esame delle domande di autorizzazione a procedere:

contro i senatori JANNUZZI, RESTAGNO, ALESSI e SPATARO, per i seguenti reati: il primo, per concorso in peculato (articoli 110, 314 e 61, n. 7 del Codice penale); il secondo, per concorso in peculato continuato ed aggravato (articoli 110, 314, 81

capoversi primo e secondo, 112, n. 1 e 61, n. 7 del Codice penale); il terzo per concorso in peculato continuato (articoli 81 capoversi primo e secondo, 314 e 110 del Codice penale); il quarto per concorso in peculato continuato aggravato (articoli 110, 314, 81, capoversi primo e secondo e 61, n. 7, del Codice penale) (*Doc. 38*);

contro il senatore CONTE, per il reato di istigazione a disobbedire alle leggi articolo 415 del Codice penale) (*Doc. 43*);

contro il senatore GUANTI, per il reato di oltraggio aggravato a pubblico ufficiale (articoli 341, primo e ultimo comma e 61, n. 2 del Codice penale) (*Doc. 44*);

contro il senatore JODICE, per concorso nel reato di diffamazione continuata aggravata col mezzo della stampa (articolo 81, 112, n. 1, 595 capoverso del Codice penale e 1 e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. 45*);

contro il senatore BERNARDI, per il reato di istigazione a delinquere (articolo 414 del Codice penale in relazione all'articolo 655 del Codice penale ed all'articolo 99 del testo unico delle leggi elettorali 30 marzo 1957, n. 361) (*Doc. 55*);

contro il senatore CARUBIA, per il reato di diffamazione continuata ed aggravata (articoli 81, capoverso, 595, primo, terzo e quarto comma e 61 n. 10 del Codice penale) (*Doc. 58*);

contro il senatore CARUSO, per il reato di omesso avviso al questore di una riunione in luogo pubblico (articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) (*Doc. 59*);

contro i senatori FRANCAVILLA e STEFANELLI, per concorso nel reato di violenza privata aggravata (articoli 110, 610 capoverso e 339 del Codice penale) (*Doc. 60*);

contro il senatore DI PAOLANTONIO, per il reato di cui all'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773) (*Doc. 68*);

contro il senatore FRANCAVILLA, per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (articolo 341 del Codice penale) (*Doc. 69*).

5ª Commissione permanente
(Finanze e tesoro)

Giovedì 26 ottobre 1967, ore 9,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968 (2394).

II. Esame dei disegni di legge:

1. ROSELLI. — Istituzione di un fondo di intervento tempestivo nei riguardi di calamità di rilievo nazionale (330).

2. GUANTI ed altri. — Diritto a pensione degli orfani ed orfane di ex insegnanti elementari deceduti anteriormente al 1º ottobre 1948 (1391).

3. TRABUCCHI e MAIER. — Provvedimenti in materia di diritti erariali sugli spettacoli cinematografici (2332).

4. Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato (2434).

—
Seguito dell'esame delle relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di Enti sottoposti a controllo.
—

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. GENCO ed altri. — Norme interpretative della legge 29 dicembre 1949, n. 955, concernente provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata (2283).

2. Modifiche alla legge 12 agosto 1957, n. 757, concernente l'imposta generale sull'entrata *una tantum* per prodotti tessili (2206).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. MILITERNI. — Riordinamento del ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza (2118).

2. Deputati NAPOLITANO ed altri. — Integrazione delle disposizioni transitorie contenute nella legge 24 ottobre 1966, numero 887: Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza (2392) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. TRABUCCHI. — Facilitazioni per il rimborso dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti adibiti ad usi agevolati (2154).

4. Ripristino di agevolazioni daziarie per le zone industriali di Roma, Apuania e Livorno (1546).

5. TRABUCCHI. — Modificazione dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1962, numero 1336, in materia di agevolazioni fiscali in favore delle Ville venete (1583).

6. Modifica delle tabelle organiche degli operai in servizio presso la Direzione generale delle pensioni di guerra e presso il Provveditorato generale dello Stato (2303).

7. Abrogazione dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1961, n. 828, concernente l'assoggettabilità dei contratti di appalto alla procedura di accertamento del valore venale (2376) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8. Determinazione degli aggi esattoriali per il quinquennio 1969-1973 (2288).

9. Deputati CARRA e MENGOLZI. — Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1962, n. 1493, concernente modifiche ed interpretazioni di norme legislative in materia di agevolazioni tributarie nel settore dell'edilizia (2391) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

10. Deputati PEDINI ed altri. — Disposizioni in materia di restituzione della imposta generale sull'entrata per i prodotti di provenienza estera (2441) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

11. Deputati MATTARELLI ed altri. — Riposo festivo per le rivendite di generi di monopolio (2387) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

12. Deputati ROSSI Paolo ed altri. — Norme integrative e di attuazione della

legge 29 maggio 1967, n. 402, per la tutela del titolo e della professione di agente di cambio (2445) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

13. LEPORE. — Abrogazione della legge 25 maggio 1954, n. 291, relativa alla temporanea importazione di cacao in grani per la integrale spremitura (1696).

14. Servizi di Cassa e di Tesoreria di Enti pubblici (2432).

9ª Commissione permanente
(Industria, commercio interno ed estero,
turismo)

Giovedì 26 ottobre 1967, ore 10

In sede deliberante

I. Discussione del disegno di legge:

Modificazioni all'articolo 3 della legge 9 aprile 1931, n. 916, contenente norme sulla fabbricazione e la vendita del cacao e del cioccolato (2379).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Deputati CERVONE e LETTIERI. — Norme per la vendita al pubblico degli alimenti surgelati (2260) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, concernente misure per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale (2449).

Esame dei disegni di legge:

II. Esame del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 1967, n. 794, che modifica e proroga la legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente l'istituzione di albi nazionali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari (2468) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva

Parere sui disegni di legge:

1. Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (2433).

2. Istituzione del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica (2410).

3. Istituzione e ordinamento della Cassa nazionale di previdenza degli agenti di assicurazione (2429).

4. Aumento del fondo di dotazione della Sezione per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro (2457) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

10ª Commissione permanente
(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

Giovedì 26 ottobre 1967, ore 10

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. BERMANI ed altri. — Modifiche alla legge 22 novembre 1954, n. 1136, sulla estensione dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti (1876).

2. GOMEZ D'AYALA ed altri. — Norme per la elezione dei consigli direttivi delle Casse mutue per l'assistenza di malattia ai coltivatori diretti di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136 (1893).

3. DI PRISCO ed altri. — Norme per la elezione dei Consigli direttivi delle Casse mutue dei coltivatori diretti istituite con la legge 22 novembre 1954, n. 1136 (1902).

4. Deputati GAGLIARDI ed altri. — Riconoscimento di qualifica ai lavoratori in possesso dell'attestato conseguito ai sensi dell'articolo 52, quarto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264 (2374) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame dei disegni di legge:

1. Proroga del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (2428).

2. BRAMBILLA ed altri. — Riapertura del termine indicato nell'articolo 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, per l'emanazione di norme delegate in materia di previdenza sociale (2430).

3. RUBINACCI ed altri. — Istituzione e ordinamento della Cassa nazionale di pensione agli agenti di assicurazione (737).

4. Istituzione e ordinamento della Cassa nazionale di previdenza degli agenti di assicurazione (2429).

5. MACAGGI e FERRONI. — Indennità di « rischio di contaminazione radiologica » per i tecnici di radiologia medica (2018).

6. CAPONI ed altri. — Norme per l'istituzione del Servizio di collocamento nazionale, la disciplina del collocamento, la assistenza degli emigranti all'estero e all'interno, le prestazioni economiche e previdenziali a favore dei disoccupati (1115).

7. PACE ed altri. — Pensione ai patrocinatori legali (2096).

8. PEZZINI. — Estensione del trattamento di pensione e di assistenza a favore dei patrocinatori legali esercenti avanti le Preture (2164).

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. Deputati NUCCI ed altri; PINTUS. — Modifica del sistema di promozione alla qualifica di collocatore superiore (2386) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Modifica degli articoli 5 e 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, sull'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive (2309) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. VALLAURI. — Modifiche alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante provvedimenti a favore dei pescatori della piccola pesca (1557).

2. ANGELILLI. — Modifiche ed integrazioni alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (1643).

3. GRANZOTTO BASSO. — Modificazioni alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, sulla assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dalla azione dei raggi X e delle sostanze radioattive (30).

11ª Commissione permanente
(Igiene e sanità)

Giovedì 26 ottobre 1967, ore 9,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera (2275) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva

Parere sul disegno di legge:

Deputati CERVONE e LETTIERI. — Norme per la vendita al pubblico degli alimenti surgelati (2260) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Licenziato per la stampa
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,45